

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Proposta generale sulla necessità di prevedere un transitorio in relazione all'entrata in vigore degli allegati		Transitorio nel TUA art. 265, co.4 Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.	Agli iter avviati con notifiche effettuate ovvero ai progetti già approvati prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applica la previgente disciplina. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proponente può presentare all'autorità competente richiesta di revisione del procedimento sulla base delle modifiche apportate alla disciplina dagli allegati oggetto del presente decreto.	Si rappresenta l'esigenza di assicurare una corretta gestione del transitorio che non comprometta le valutazioni e le indagini già condotte e i progetti già presentati, ma consenta il raccordo fra gli obiettivi di bonifica e di gestione dei rifiuti e sottoprodotti introdotti con la riforma e le attività in corso con possibilità di rimodulazione da parte del proponente. A tal fine si propone di prevedere l'applicazione della previgente disciplina agli iter avviati con notifiche effettuate, ovvero ai progetti già approvati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per il soggetto che sta realizzando le attività e gli interventi di cui ai titoli I e V della Parte IV di richiedere (entro 180 gg) la revisione del procedimento sulla base delle modifiche apportate alla disciplina dalle modifiche agli allegati in commento.
---	--	---	---	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II - CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI				
Allegato II	Commento generico			Nella revisione dell'Allegato 2 potrebbero trovare spazio richiami ai criteri semplificati per la caratterizzazione di siti di piccole dimensioni (art. 249) e per i procedimenti che si pongono fin da principio obiettivo CSC (art. 242 bis) per i quali, ad esempio, i parametri funzionali all'analisi di rischio non sono fondamentali, in quanto, appunto, non è previsto il calcolo delle CSR.
Allegato II	1. Premessa/Pagina 1		Si suggerisce di inserire: <i>“La caratterizzazione del sito, la cui potenziale contaminazione non ha origine storica, è costituita dalle attività che permettono di definire il modello concettuale definitivo necessario alla eventuale predisposizione ed elaborazione della analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri riportati nell’Allegato I, nonché, ove necessario, ad ottenere informazioni a supporto delle eventuali successive fasi di selezione e</i>	

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

			progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza più appropriati per il sito in esame”.	
Allegato II	1. Premessa/Pagina 1	1. “raccolta e sistematizzazione di dati e informazioni necessari a inquadrare il sito da un punto di vista territoriale, geologico, idrogeologico e di contaminazione e comunque ogni dato o informazione utile alla elaborazione del modello concettuale preliminare”	“raccolta e sistematizzazione di dati e informazioni necessari a inquadrare il sito da un punto di vista territoriale, geologico, idrogeologico, di uso del suolo e produttivo attuale e pregresso , e di contaminazione e comunque ogni dato o informazione utile alla elaborazione del modello concettuale preliminare”.	La modifica proposta introduce la necessità di raccogliere le informazioni anche sull’uso del suolo e sulle attività condotte presso il sito.
Allegato II	1. Premessa/Pagina 1	3. “(..)Ove ritenute necessarie, potranno essere effettuate indagini anche al di fuori del sito per verificare e definire la reale estensione della contaminazione”.	“Ove ritenute necessarie, Su proposta del proponente, ottenute le adeguate autorizzazioni, potranno essere effettuate indagini anche al di fuori del sito per verificare e definire la reale estensione della contaminazione”	Le indagini al di fuori del sito, considerando la difficoltà nel reperire i permessi necessari, dovrebbero essere proposte dal soggetto proponente, previo contatto con i proprietari delle aree limitrofe al fine di ottenere le relative autorizzazioni.
Allegato II	1. Premessa/Pagina 1	4. “elaborazione e interpretazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti ai fini della definizione e rappresentazione delle		In merito alle contaminazioni storiche potrebbe risultare problematico risalire alla documentazione o stimare la

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>caratteristiche delle matrici ambientali indagate".</i>		durata dell'evento (es. raffinerie attive dagli anni '60 con normative, conoscenze e sensibilità diverse rispetto alle attuali). Pertanto, si propone di inserire "Ove possibile" o " in base alla documentazione tecnica disponibile" per maggiore flessibilità operativa.
Allegato II	1. Premessa/Pagina 1	<i>"Nella elaborazione del modello concettuale una particolare attenzione dovrà essere posta alla stima dei tempi dell'avvenuta contaminazione del sito per poter prevedere la diversa distribuzione degli inquinanti nelle fasi solida, liquida, gassosa ed eventualmente libera con specifico riferimento alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche"</i>	<i>"Nella elaborazione del modello concettuale una particolare attenzione dovrà essere posta alla stima dei tempi dell'avvenuta contaminazione del sito, sia in termini di durata degli episodi di contaminazione sia in termini di tempo occorso dall'ultimo episodio di contaminazione, per poter prevedere valutare la diversa distribuzione degli inquinanti nelle fasi solida, liquida, gassosa ed eventualmente libera con specifico riferimento alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche, in termini di evoluzione della contaminazione e in base alla documentazione tecnica disponibile"</i>	Si ritiene necessario chiarire cosa si intende con il parametro tempo. Inoltre, appare una raccomandazione apparentemente vincolante e difficile da porre in atto in molti casi reali. Il fine, cioè <i>"per poter prevedere la diversa distribuzione ..."</i> , può essere ugualmente raggiunto attraverso una caratterizzazione esaustiva. In merito alle contaminazioni storiche potrebbe risultare problematico

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				risalire alla documentazione o stimare la durata dell'evento (es. raffinerie attive dagli anni '60 con normative, conoscenze e sensibilità diverse rispetto alle attuali). Si propone di inserire, infine, anche "Ove possibile" o " in base alla documentazione tecnica disponibile" per maggiore flessibilità operativa.
Allegato II	1. Premessa/ Pagina 1	<i>“La relazione tra modello concettuale e caratterizzazione è da ritenersi dinamica, dove i risultati di quest’ultima, tenuto anche conto di eventuali fasi integrative, possono confermare o confutare il modello concettuale, anche imponendone una revisione.”</i>	<i>La relazione tra modello concettuale e caratterizzazione è da ritenersi dinamica, dove i risultati di quest’ultima, tenuto anche conto di eventuali fasi integrative, possono confermare, integrare o confutare il modello concettuale, anche imponendone una revisione.</i> <i>Nel caso di superamento delle CSC di riferimento per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni dei parametri non conformi, previa presentazione di un piano di indagine da parte dell’interessato e validazione</i>	Si suggerisce di introdurre anche la possibilità di emendare, ovvero integrare il modello concettuale, come via di mezzo tra la sua conferma e la sua confutazione.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

			dell'ARPA, possono essere ricondotte al valore di fondo naturale o antropico (VFN/VFA), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 242, comma 13-ter, d.lgs. n. 152 del 2006.	
Allegato II	2.1 Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti/Pagina 1	<i>Dovranno essere condotti accertamenti documentali nonché sopralluoghi e ispezioni sul sito e sulle aree esterne (qualora accessibili), al fine di ottenere una sua accurata descrizione nonché, ove necessario, di un suo intorno significativo e raccogliere la documentazione necessaria ad elaborare il modello concettuale preliminare.</i>	<i>Dovranno essere condotti accertamenti documentali nonché sopralluoghi e ispezioni sul sito e sulle aree esterne (qualora accessibili), al fine di ottenere una sua accurata descrizione nonché, ove necessario, di un suo intorno significativo e raccogliere la documentazione necessaria ad elaborare il modello concettuale.</i>	Si propone di eliminare l'inciso “ <i>di un suo intorno significativo</i> ”, in quanto appare eccessivamente generico e potenziale fonte di contrasti tra proponente e Amministrazioni procedenti in sede di concreta applicazione.
Allegato II	2.1 Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti/Pagina 1-2	<i>[...] Dovranno essere valutati i seguenti elementi: [...] b. descrizione storica, ricostruendo l'evoluzione delle proprietà e delle attività produttive (con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi di qualsiasi titolare di diritti reali e/o personali) e gli elementi tecnici storici</i>	<i>[...] “Dovranno essere valutati i seguenti elementi “qualora reperibili/disponibili”: b. descrizione storica, nei casi di contaminazione storica, ricostruendo l'evoluzione delle proprietà e delle attività produttive (con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi di qualsiasi titolare di diritti reali e/o personali) e gli elementi tecnici storici e delle attività</i>	I punti da b) ad e) non sempre sono reperibili, pertanto, si ritiene necessario inserire “ <i>qualora reperibili/disponibili</i> ”. Inoltre, le richieste così dettagliate e puntuali sul sito elencati di seguito potrebbero essere gravose da raccogliere e non utili allo scopo, soprattutto nei grandi siti laddove

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

		e delle attività produttive (eventualmente corredate da foto aeree del passato) con individuazione cartografica e planimetrica di eventuali centri d'interesse pregressi (aree di stoccaggio materie/rifiuti/additivi/prodotti, presenza di serbatoi interrati e fuori terra, pozzi perdenti, impianti di trattamento reflui e rifiuti, aree interessate da eventi di potenziale contaminazione ecc.), facendo riferimento, ai documenti trasmessi ai sensi dell'articolo 29-ter (s.m.i.), ove previsti.	produttive (eventualmente corredate da foto aeree del passato) con individuazione cartografica e planimetrica di eventuali centri d'interesse pregressi (aree di stoccaggio materie/rifiuti/additivi/prodotti, presenza di serbatoi interrati e fuori terra, pozzi perdenti, impianti di trattamento reflui e rifiuti, aree interessate da eventi di potenziale contaminazione ecc.), facendo riferimento, ai documenti trasmessi ai sensi dell'articolo 29-ter (s.m.i.), ove previsti. già a disposizione, se presenti.	vi sia un evento localizzato e non dovuto a una contaminazione storica. Infine, si propone l'eliminazione dell'inciso "con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi di qualsiasi titolare di diritti reali e/o personali", in quanto tale adempimento potrebbe essere ultroneo rispetto alle finalità della bonifica ed eccessivamente gravoso per il proponente; inoltre, la suddetta ricostruzione spetterebbe per legge alla Provincia/Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 244, comma 2 D.lgs. 152/2006, soggetto istituzionale dotato delle risorse amministrative e degli strumenti giuridici più idonei ed efficaci a tale scopo.
Allegato II	2.1 Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti/Pagina 2	c. descrizione in termini di: stato attuale dei luoghi (superfici edificate/pavimentate/a verde, presenza di Materiali Contenenti Amianto, servizi fuori terra e interrati,		Con riferimento alle lettere c) e d) si osserva che alcuni degli approfondimenti di indagine (es.: inquadramento amministrativo, informazione di dettaglio sui cicli

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

		zone inaccessibili, presenza pozzi, aree stoccaggio ecc.); inquadramento amministrativo (documenti prodotti e autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altri procedimenti o in adempimento ad obblighi connessi ad altre normative, tra cui, ad esempio, tutta la documentazione da ultimo prodotta ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 9 quinquies e sexies, e s.m.i., ove applicabile); dati catastali e di destinazione d'uso; ciclo produttivo e layout del processo; produzione e distribuzione di energia (tipologie di approvvigionamento, presenza di impianti di generazione o cogenerazione di energia, tipo di combustibile utilizzato ecc.); descrizione della rete fognaria; materie prime, additivi, intermedi, prodotti dell'installazione (ubicazione e descrizione delle aree di stoccaggio, di deposito temporaneo e movimentazione ecc.); serbatoi (tipologia [fuori terra/interrati], stato [in esercizio/fuori servizio],		produttivi o sul layout del processo o degli impianti, documentazione AIA, ecc.), laddove richiesti in via generale per tutte le proposte di caratterizzazione, potrebbero essere eccessivamente gravosi per il proponente, essendo richieste conoscenze di dettaglio delle attività precedentemente esercitate sul sito che implicano necessariamente una onerosa attività di ricerca documentale, che potrebbe essere sproporzionata rispetto alle conoscenze concretamente necessarie alla redazione del piano di caratterizzazione, in vista della successiva eventuale bonifica.
--	--	--	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>profondità, dimensioni e volumetria, caratteristiche costruttive, certificazione di controllo periodico, tipologia di materiale stoccato, certificazione eventuali prove di tenuta ecc.); rifiuti (tipologia, quantitativi, aree di stoccaggio/deposito, presidi ambientali); informazioni sull'eventuale presenza di materiale di riporto;</i> <i>d. indagini ambientali svolte nel sito in passato, in precedenti fasi di caratterizzazione o in adempimento ad obblighi connessi con altre normative, includendo la loro descrizione e il soggetto che le ha eseguite, l'ubicazione dei punti di indagine, le modalità di prelievo e analisi di campioni, le eventuali attività di validazione effettuate dall'ARPA/APPA competente ed i relativi esiti. In presenza di installazioni sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, si dovranno considerare</i>		
--	--	---	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>anche i dati previsti nella procedura di autorizzazione compresi anche gli eventuali dati richiesti nella Relazione di Riferimento di cui all'art. 29- ter, c. 1 lettera m del D.Lgs. 152/06 purché sottoposti ad un processo di validazione da parte degli Organi di Controllo, nonché la documentazione prodotta, in passato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 9 quinquies e sexies.</i>		
Allegato II	2.1 Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti/Pagina 2	<i>d. "indagini ambientali svolte nel sito in passato, in precedenti fasi di caratterizzazione o in adempimento ad obblighi connessi con altre normative, includendo la loro descrizione e il soggetto che le ha eseguite, l'ubicazione dei punti di indagine, le modalità di prelievo e analisi di campioni, le eventuali attività di validazione effettuate dall'ARPA/APPA competente ed i relativi esiti. In presenza di installazioni sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, si dovranno considerare</i>	<i>d. risultati, laddove disponibili, di indagini ambientali svolte nel sito in passato, in precedenti fasi di caratterizzazione o in adempimento ad obblighi connessi con altre normative anche per la verifica dei valori di fondo naturale e/o antropico, includendo la loro descrizione e il soggetto che le ha eseguite, l'ubicazione dei punti di indagine, le modalità di prelievo e analisi di campioni, le eventuali attività di validazione effettuate dall'ARPA/APPA competente ed i relativi esiti. In presenza di installazioni sottoposti</i>	Si propone di inserire "laddove disponibili" in quanto non sempre i dati storici sono reperibili. Le indagini svolte <i>ad hoc</i> per la relazione di riferimento non sono di norma validate dagli Organi di controllo, ma svolte esclusivamente dalla parte. Inoltre, le modalità di esecuzione dei campionamenti per la RdR possono differire da quanto previsto dall'art. 242. Questa "difformità" tra le due normative e la difficile integrazione tra i due set di dati non sembrano risolti.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>anche i dati previsti nella procedura di autorizzazione compresi anche gli eventuali dati richiesti nella Relazione di Riferimento di cui all'art. 29- ter, c. 1 lettera m del D.lgs. 152/06 purché sottoposti ad un processo di validazione da parte degli Organi di Controllo, nonché la documentazione prodotta, in passato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 9 quinquies e sexies"</i>	all'Autorizzazione Integrata Ambientale, si dovranno considerare anche i dati previsti nella procedura di autorizzazione compresi anche gli eventuali dati richiesti nella Relazione di Riferimento di cui all'art. 29- ter, c. 1 lettera m del D.lgs. 152/06 purché sottoposti ad un processo di validazione da parte degli Organi di Controllo, nonché la documentazione prodotta, in passato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 9 quinquies e sexies.	Infine, si propone di integrare le informazioni che riguardano le indagini ambientali svolte nel sito in passato con studi sui valori di fondo naturale e/o antropico, già eseguiti o in corso di esecuzione, sia dal privato (ad esempio quelle svolte nell'ambito della gestione delle terre e rocce da scavo) che da enti territoriali e validati dalle ARPA/APPA.
Allegato II	2.2 Modello concettuale preliminare/Pagina 2	<i>Il modello concettuale preliminare è elaborato sulla base dei dati e delle informazioni di cui al punto precedente, incluse eventuali indagini pregresse condotte a qualsiasi titolo nelle matrici ambientali di interesse nel corso della normale gestione del sito, e costituisce l'elemento essenziale e supporto imprescindibile ai fini del piano di investigazione. Il modello concettuale preliminare individua e descrive:</i>	<i>[...] Il modello concettuale preliminare individua e descrive: 1. potenziali sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, dove la sorgente primaria è rappresentata dall'elemento che è causa di contaminazione (es. prodotto libero, accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, tubazioni e fognature, ecc.); quella</i>	Si suggeriscono le seguenti modifiche: punto 1. Eliminato il riferimento a vasche e serbatoi interrati e fuori terra che non rappresentano una sorgente primaria di contaminazione, poiché è il liquido ivi contenuto a configurarsi come tale.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		1. <i>potenziali sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, dove la sorgente primaria è rappresentata dall'elemento che è causa di contaminazione (es. prodotto libero, accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, tubazioni e fognature, ecc.); quella secondaria è identificata con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto) oggetto di contaminazione;</i> 2. <i>potenziali bersagli della contaminazione;</i> 3. <i>potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati.</i>	<i>secondaria è identificata con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto) oggetto di contaminazione;</i> 2. <i>potenziali bersagli della contaminazione;</i> 3. <i>potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione (es. pozzi disperdenti, tubazioni e fognature, ecc.) ai bersagli individuati.</i>	punto 3. Si propone l'inserimento degli esempi (pozzi disperdenti, tubazioni e fognature) nella categoria più idonea.
Allegato II	2.3 Piano di investigazione/Pagina 2	<i>"Il piano di investigazione dovrà contenere la descrizione delle attività che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la definizione del modello concettuale definitivo. [...]"</i>		La quantificazione del contributo addizionale di contaminanti potrebbe risultare complessa, soprattutto in siti multisocietari, dove le sorgenti di contaminazione

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		4. individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali recettori, anche attraverso eventuali misure sperimentali e test specifici sulla mobilità e biodisponibilità dei contaminanti; 5. quantificare, quando necessario e tecnicamente possibile, il contributo addizionale alla presenza di contaminanti nelle acque sotterranee durante il loro attraversamento del sito; [...] A tal fine nel piano di caratterizzazione, e in particolare nella sua parte operativa costituita dal piano di investigazione, dovranno essere definiti: c. le modalità di prelievo, formazione, conservazione e trasporto dei campioni di suolo e sottosuolo e acque sotterranee nonché di top soil, matrici materiali di riporto, rifiuti, prodotto libero, ove necessario”		e i contributi potrebbero essere attribuibili a più soggetti.
Allegato II	2.3 Piano di investigazione	Le fonti potenziali di contaminazione, che dovranno essere identificate e caratterizzate come risultato dell'attuazione del piano di	Le fonti potenziali di contaminazione, che dovranno essere identificate e caratterizzate come risultato dell'attuazione del piano di	Poiché le indagini vengono condotte sia in superficie che in sotterraneo, si ritiene più

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		caratterizzazione, sono definite sulla base del modello concettuale preliminare del sito e comprendono tutte quelle aree che, dalle informazioni disponibili, potrebbero costituire sorgenti primarie e secondarie di contaminazione quali, ad esempio: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e prodotti o altri materiali connessi alle attività svolte sul sito in passato e attualmente, aree in cui sono presenti vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi perdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, aree interessate dalla produzione e/o trattamento di sostanze potenzialmente inquinanti, aree utilizzate per la manutenzione di mezzi meccanici e per operazioni di lavaggio industriale ecc.	caratterizzazione, sono definite sulla base del modello concettuale preliminare del sito e comprendono tutte quelle aree tutti quegli elementi che, dalle informazioni disponibili, potrebbero costituire sorgenti primarie e secondarie di contaminazione quali, ad esempio: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e prodotti o altri materiali connessi alle attività svolte sul sito in passato e attualmente, aree in cui sono presenti vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi perdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, aree interessate dalla produzione e/o trattamento di sostanze potenzialmente inquinanti, aree utilizzate per la manutenzione di mezzi meccanici e per operazioni di lavaggio industriale ecc.	appropriato fare riferimento agli elementi.
Allegato II	2.3 Piano di investigazione/Pagina 3	1. verificare la presenza e identificare le caratteristiche chimiche, fisiche e geometriche di ogni possibile sorgente di contaminazione primaria e secondaria, in particolare stimando la concentrazione dei contaminanti	1. verificare la presenza e identificare le caratteristiche chimiche, fisiche e geometriche di ogni possibile sorgente di contaminazione primaria e secondaria, in particolare stimando la concentrazione dei contaminanti nelle matrici suolo,	Si suggerisce di inserire anche i materiali di riporto tra le matrici elencate, dato che i materiali di riporto vengono poi citati nel seguito del documento.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>nelle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, definendo estensione, spessori e profondità delle potenziali sorgenti secondarie individuate nonché delimitando aree, spessori e volumetrie di eventuali sorgenti primarie</i>	<i>sottosuolo, materiali di riporto e acque sotterranee, definendo estensione, spessori e profondità delle potenziali sorgenti secondarie individuate nonché delimitando aree, spessori e volumetrie di eventuali sorgenti primarie</i>	
Allegato II	2.3 Piano di investigazione/Pagina 3	<i>c. le modalità di prelievo, formazione, conservazione e trasporto dei campioni di suolo e sottosuolo e acque sotterranee nonché di top soil, matrici materiali di riporto, rifiuti, prodotto libero, ove necessario;</i>	<i>c. le modalità di prelievo, formazione, conservazione e trasporto dei campioni di suolo e sottosuolo e acque sotterranee nonché, ove necessario, di top soil, matrici materiali di riporto, rifiuti, prodotto libero, ove necessario;</i>	Non sempre le matrici top soil, riporti, rifiuti e prodotto libero sono oggetto di campionamento. Si suggerisce quindi di eliminare l'ambiguità sull'attribuzione dell'" <i>ove necessario</i> ", come correttamente formulato a pagina 5, 5° capoverso.
Allegato II	2.3 Piano di investigazione/Pagina 3	<i>d. l'elenco dei parametri chimici e chimico-fisici da determinare, della strumentazione analitica che si intende utilizzare e dei relativi limiti di rivelabilità, rinviando, ove necessario, ad una fase successiva di confronto con le ARPA/APPA competenti per il territorio i dettagli sugli aspetti analitici.</i>		Si chiede di chiarire se gli aspetti analitici potranno essere valutati già in sede di Piano di Caratterizzazione, senza rimandare a successivi documenti/indagini. Si evidenzia inoltre che rimandare tale valutazione sembra essere in contraddizione con quanto indicato nel seguito dell'allegato

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				circa il percorso di intercalibrazione tra i laboratori di parte e di APRA. In ogni caso, si chiede di specificare meglio a quale fase successiva di confronto con ARPA ci si riferisce.
Allegato II	2.3 Piano di investigazione/Pagina 3	Il piano di investigazione dovrà inoltre descrivere le azioni necessarie per lo svolgimento delle indagini nel rispetto dei principi di sicurezza e tutela dei lavoratori e della mitigazione di potenziali interferenze con le attività svolte nel sito.	<i>Il piano di investigazione dovrà inoltre descrivere le azioni necessarie i criteri generali per lo svolgimento delle indagini nel rispetto dei principi di sicurezza e tutela dei lavoratori e della mitigazione di potenziali interferenze con le attività svolte nel sito.</i>	Si propone di sostituire “le azioni necessarie” con “ i criteri generali ”
Allegato II	2.3.1 Ubicazione punti di campionamento/Pagina 4	<i>A seconda della complessità del sito, i due approcci di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in funzione del pregresso differente utilizzo delle aree del sito. In particolare, nella scelta dei punti di campionamento si terrà conto della diversità tra aree dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti, dando priorità, nella collocazione dei punti di</i>	<i>A seconda della complessità e della dimensione del sito, e dei dati storici disponibili, i due approcci di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in funzione del pregresso differente utilizzo delle aree del sito. In particolare, Nella scelta dei punti di campionamento si terrà conto della diversità tra aree dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti, dando priorità, nella collocazione dei punti</i>	Si propone di inserire dei parametri aggiuntivi per l'approccio alla definizione dell'ubicazione dei punti di campionamento.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>campionamento, alle aree a criticità potenziale, valutando allo stesso tempo la configurazione impiantistica esistente e lo schema dei relativi sottoservizi.</i>	<i>di campionamento, alle aree a criticità potenziale, valutando allo stesso tempo la configurazione impiantistica esistente e lo schema dei relativi sottoservizi.</i>	
Allegato II	2.3.1 Ubicazione punti di campionamento/Pagina 4	<i>“(…) potranno essere vantaggiosamente utilizzate, dove applicabili, tecniche di indagine complementari, sia in una fase preliminare, per orientare le successive indagini, che contestualmente alla caratterizzazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, come supporto alla costruzione del modello concettuale. Tali indagini includono: prelievo e analisi del gas interstiziale, prospezioni geofisiche, campionamenti con sistemi passivi, caratterizzazioni microbiologiche, utilizzo di indicatori biologici (quali campionamenti di alberi, piante ecc.), fingerprinting, analisi isotopiche ed in generale analisi speditive anche dirette, quali ad esempio quelle basate sull’impiego di tecnologie direct push infissione diretta). In ogni</i>	<i>Oltre ai criteri di cui sopra, potranno essere vantaggiosamente utilizzate, dove applicabili, tecniche di indagine complementari, sia in una fase preliminare, per orientare le successive indagini, che contestualmente alla caratterizzazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, come supporto alla costruzione del modello concettuale. Tali indagini possono includere includono: prelievo e analisi del gas interstiziale/flussi emissivi, prospezioni geofisiche, campionamenti con sistemi passivi, caratterizzazioni microbiologiche, utilizzo di indicatori biologici (quali campionamenti di alberi, piante ecc.), fingerprinting, analisi isotopiche ed in generale analisi speditive anche dirette, quali ad esempio quelle basate sull’impiego di tecnologie direct push infissione diretta). In ogni caso, il piano di caratterizzazione dovrà contenere una</i>	Prevedere l'opportunità, e non obbligo, di includere indagini complementari. Aggiungere la terminologia "gas interstiziali/flussi emissivi" per includere metodi come le camere di flusso. Si propone inoltre di eseguire le prime due campagne di soil gas/flussi emissivi e poi procedere all'AdR, con eventuale aggiornamento di quest'ultima a seguito dell'esecuzione delle ultime due campagne (questo al fine di non rallentare eccessivamente l'iter ambientale). In aggiunta, si ritiene necessario chiarire come poter effettuare le campagne di monitoraggio soil gas/misura di flussi emissivi, laddove si volesse procedere in tal

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		caso, il piano di caratterizzazione dovrà contenere una descrizione della validità e della applicabilità delle tecniche di indagine complementari utilizzate”.	descrizione della validità e della applicabilità delle tecniche di indagine complementari utilizzate o da utilizzare. Qualora le indagini complementari applicate contestualmente alla caratterizzazione del sito forniscano evidenze significativamente diverse rispetto a quanto contemplato nel piano, il piano d’investigazione approvato può essere variato in corso d’opera in rapporto alle nuove evidenze, in accordo con ARPA.	senso nella fase di redazione dell’AdR (DM 269 del 22 dicembre 2021). Trattandosi di tecniche ammesse sia prima che dopo l’approvazione del piano di caratterizzazione, si suggerisce di specificare: "In ogni caso, il piano di caratterizzazione dovrà contenere una descrizione della validità e della applicabilità delle tecniche di indagine complementari utilizzate o da utilizzare. " Infine, per evitare di dover ricorrere a piani di caratterizzazione integrativi, da dover poi sottoporre a ulteriore approvazione in CdS, si suggerisce di aggiungere: "Qualora le indagini complementari applicate contestualmente alla caratterizzazione del sito forniscano evidenze significativamente diverse rispetto a quanto contemplato nel piano, il piano

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				<i>d'investigazione approvato può essere variato in corso d'opera in rapporto alle nuove evidenze, in accordo con ARPA".</i> La proposta include l'uso di tecniche come soil gas, prospezioni geofisiche, campionamenti passivi, ecc. Tra le tecniche di indagini complementari vengono inseriti i soil gas. Dalla lettura del testo sembrerebbe che questi vadano inseriti nel piano di caratterizzazione. Se così fosse, si porrebbe il tema delle tempistiche in quanto secondo il DM 269 del MASE e LG SNPA occorrono almeno 4 campagne stagionali, quindi nessun piano di caratterizzazione si potrebbe concludere in meno di un anno.
Allegato II	2.3.1 Ubicazione punti di campionamento/Pagina 4	<i>Qualora opportuno sarà valutata la possibilità di estendere le indagini, ove le condizioni lo permettano, alle aree adiacenti non interessate dalla contaminazione potenzialmente ascrivibile al sito in esame, o</i>	<i>Qualora opportuno sarà valutata il proponente valuterà la possibilità di estendere le indagini, ove le condizioni lo permettano, alle aree adiacenti non interessate dalla contaminazione potenzialmente ascrivibile al sito in</i>	La modifica proposta vuole esplicitare la possibilità di ricercare, oltre a contributi antropici, anche contributi naturali laddove non siano disponibili valori di fondo certificati. Sarebbe

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>comunque non impattate dalle attività in esso svolte, al fine di valutare un possibile contributo naturale o contributo antropico non correlato al sito.</i>	<i>esame, o comunque non impattate dalle attività in esso svolte, al fine di valutare un possibile contributo naturale in assenza di valori di fondo certificati o contributo antropico non correlato al sito.</i>	opportuno però disciplinare gli effetti giuridici conseguenti. L'estensione delle indagini all'esterno del sito, infatti, è spesso di difficile attuazione e potenzialmente critica, in quanto interessa aree di altre proprietà. Pertanto, sarebbe opportuno eliminare la previsione di indagini esterne al perimetro del sito, in quanto è prassi fare i campionamenti sul perimetro dello stesso.
Allegato II	2.3.2 Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare/Pagina 4	<i>La selezione delle sostanze inquinanti, per la definizione del set analitico da ricercare (sia per le analisi del suolo e sottosuolo sia per quelle delle acque sotterranee), dovrà avvenire essenzialmente sulla base dell'esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale attiva/dismessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso di</i>	<i>La selezione delle sostanze inquinanti, per la definizione del set analitico da ricercare (sia per le analisi del suolo e sottosuolo o materiali di riporto, sia per quelle delle acque sotterranee), dovrà avvenire essenzialmente sulla base dell'esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale attiva/dismessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso</i>	Si suggerisce di inserire anche i materiali di riporto tra le matrici elencate, dato che i materiali di riporto vengono poi citati nel seguito del documento, che manca nel testo originale.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>sversamenti accidentali, eventuali analisi esistenti ecc.).</i>	<i>di sversamenti accidentali, eventuali analisi esistenti ecc.).</i>	
Allegato II	2.3.2 Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare/Pagina 4	<i>Si potrà inoltre valutare la possibilità e l'opportunità di modulare il piano analitico in funzione delle peculiarità delle caratteristiche di potenziale contaminazione di sub-aree opportunamente individuate, considerando set analitici distinti nonché di includere sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'Allegato 5, qualora il modello concettuale del sito indicasse tale necessità.</i>	<i>Si potrà inoltre valutare la possibilità e l'opportunità di modulare il piano analitico in funzione delle peculiarità delle caratteristiche di potenziale contaminazione di sub-aree opportunamente individuate, considerando set analitici distinti nonché di includere sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'Allegato 5, qualora il modello concettuale del sito indicasse tale necessità.</i>	In coerenza con l'osservazione riportata nell'introduzione dell'All. V per le conseguenze giuridiche i valori di CSC devono essere individuati esclusivamente con decreto. Si propone di eliminare il riferimento a sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'Allegato 5, anche perché è una possibilità che lascia spazio ad interpretazioni molto soggettive, sia dal punto di vista tecnico che procedurale. Per tali sostanze, infatti, non sono presenti limiti o valori di riferimento atti a valutarne la pericolosità, né indicazioni sulla loro gestione all'interno di un iter ambientale. Inoltre, potrebbero crearsi delle incongruenze in quanto tali parametri, in assenza di indicazioni tecniche e procedurali, potrebbero essere gestiti in maniera significativamente

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				differente nell'ambito di siti con caratteristiche analoghe.
Allegato II	2.3.3 Modalità di esecuzione sondaggi, trincee, pozzi e installazione piezometri/Pagina 4	<i>Per le indagini complementari dovrà essere fornita la descrizione del posizionamento spaziale e del tipo di strumentazione e configurazione scelta e la descrizione delle modalità di analisi, elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati. Il Piano dovrà inoltre riportare la descrizione delle prove idrauliche e geotecniche, dei rilievi plano-altimetrici nonché le modalità di svolgimento delle indagini finalizzate alla determinazione dei parametri necessari alla eventuale elaborazione dell'analisi di rischio secondo quanto riportato all'Allegato 1.</i>		Si suggerisce di rimuovere tali indicazioni dal par. 2.3.3 in quanto non pertinenti rispetto all'oggetto. Tali aspetti possono essere invece argomentati nell'introduzione del par. 2.3 in cui si illustrano i contenuti a livello generale / metodologico. In alternativa, si propone la seguente modifica, necessaria per specificare la tipologia delle analisi da effettuare: <i>Per le indagini complementari dovrà essere fornita la descrizione del posizionamento spaziale e del tipo di strumentazione e configurazione scelta e la descrizione delle modalità di analisi chimiche e/o biologiche dei campioni prelevati, elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati.</i>

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II	2.3.3 Modalità di esecuzione sondaggi, trincee, pozzi e installazione piezometri/Pagina 5	<i>Ove necessario, potranno essere utilizzati metodi di perforazione con circolazione di fluidi, in quantità limitata, avendo cura di non pregiudicare la significatività del campionamento né comportare il rischio di dispersione della contaminazione. Potranno essere utilizzati anche metodi derivati dalle tecniche direct push (infissione diretta) che consentano il prelievo di campioni di suolo, gas interstiziale, acque sotterranee e fasi libere (come nel caso di presenza di NAPL, Non Aqueous Phase Liquid). In particolare, in caso di elevata eterogeneità del sottosuolo e di possibile presenza di fasi separate è opportuno che sia valutata la possibile stratificazione verticale dei contaminanti.</i>	<i>Ove necessario, potranno essere utilizzati metodi di perforazione con circolazione di fluidi, in quantità limitata, avendo cura di non pregiudicare la significatività del campionamento né comportare il rischio di dispersione della contaminazione. Potranno essere utilizzati anche metodi derivati dalle tecniche direct push (infissione diretta) che consentano il prelievo di campioni di suolo, gas interstiziale, acque sotterranee e fasi libere (come nel caso di presenza di NAPL, Non Aqueous Phase Liquid) e, per mero ulteriore approfondimento o screening, di acque sotterranee.</i>	
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque	<i>Il piano di investigazione dovrà contenere una dettagliata descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, nonché, ove</i>	<i>Il piano di investigazione dovrà contenere una dettagliata descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, nonché, ove necessario,</i>	Si ritiene necessario specificare che le attività di caratterizzazione vengano approvate in fase di piano, onde evitare un eccessivo

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere	<i>necessario, delle matrici materiali di riporto, delle fasi libere, dei gas interstiziali e dei rifiuti, incluse le procedure per le misure da effettuare in campo, le modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, e per la restituzione dei risultati. Tali procedure, costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito (a meno di modifiche successivamente proposte e approvate dagli Enti Competenti derivanti da informazioni aggiornate a seguito dell'avvio delle attività di caratterizzazione).</i>	<i>delle matrici materiali di riporto, delle fasi libere, dei gas interstiziali e dei rifiuti, incluse le procedure per le misure da effettuare in campo, le modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, e per la restituzione dei risultati. Tali procedure, costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito (a meno di modifiche successivamente proposte e approvate dagli Enti Competenti derivanti da informazioni aggiornate a seguito dell'avvio delle attività di caratterizzazione).</i>	allungamento dei tempi, in coerenza ai commenti già fatti sullo stesso punto.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 5	<i>b. prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per punto di indagine, materiali che si distinguono per evidenze di contaminazione o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi semi quantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa o utilizzo di strumentazione da campo</i>	<i>b. prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per punto di indagine, materiali che si distinguono per evidenze di contaminazione o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi semi quantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa o utilizzo di strumentazione da campo per la determinazione diretta di contaminanti nel</i>	La versione vigente dell'Allegato 2 prevedeva in questi casi il campionamento per spessori >50cm . Si suggerisce di riproporre tale indicazione, per garantirne la rappresentatività, l'omogeneità e anche la possibilità di confrontare i risultati di nuove indagini con i risultati di indagini storiche, per evitare poi la necessità di prelievi

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>per la determinazione diretta di contaminanti nel suolo) potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie saranno formati per spessori tali da garantirne la rappresentatività.</i>	<i>suolo) potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie saranno formati per spessori >50 cm, tali da garantirne la rappresentatività.</i>	centimetrici non rappresentativi. Del resto, l'indicazione di campionare i tre livelli su spessori di 1m è stata invece confermata, per cui si introdurrebbero modalità di campionamento completamente differenti sullo stesso sito a profondità/punti diversi che darebbero luogo a risultati tecnicamente non confrontabili.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 5	<i>Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun punto di indagine i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno:</i> - campione 1: da 0 a 1 metro dal piano campagna; - campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare; - campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni. [...] <i>A seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere, il campione dovrà essere depositato nelle cassette catalogatrici e campionato in</i>	<i>Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun punto di indagine i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno:</i> - campione 1: da 0 a 1 metro dal piano campagna; - campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare, o il fondo foro qualora alla massima profondità indagata non si riscontri la presenza della falda; - campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni. [...]	Si propone di aggiungere anche la casistica in cui alla massima profondità indagata non si riscontri la presenza della falda. Si suggerisce, inoltre, di indicare il limite temporale per la conservazione delle cassette catalogatrici.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		quantità significative e rappresentative, previa omogeneizzazione tramite metodi di miscelazione e quartatura. Dopo il campionamento le cassette catalogatrici dovranno essere sigillate e conservate per eventuali verifiche da parte degli Enti di controllo.	A seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere, il campione dovrà essere depositato nelle cassette catalogatrici e campionato in quantità significative e rappresentative, previa omogeneizzazione tramite metodi di miscelazione e quartatura. Dopo il campionamento le cassette catalogatrici dovranno essere sigillate e conservate fino all'approvazione delle attività di caratterizzazione (con il Piano di caratterizzazione o con il Progetto Unico di Bonifica) , per eventuali verifiche da parte degli Enti di controllo.	
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 5	Laddove, sulla base del modello concettuale preliminare se ne ravvisi la necessità, il piano di investigazione dovrà altresì definire le modalità di indagine volte a caratterizzare top soil e gas interstiziali, nonché, ove presenti nel sito, matrici materiali di riporto (qualora gestite nell'ambito del procedimento di bonifica), rifiuti e fasi separate/prodotto libero.	Laddove, sulla base del modello concettuale preliminare se ne ravvisi la necessità, il piano di investigazione dovrà altresì definire le modalità di indagine volte a caratterizzare top soil e gas interstiziali, nonché, ove presenti nel sito, matrici materiali di riporto (qualora gestite nell'ambito del procedimento di bonifica), rifiuti e fasi separate/prodotto libero.	Si propone l'eliminazione di tale previsione, poiché considerata una ripetizione di quanto detto al primo capoverso del paragrafo 2.3.4

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 5	<i>Ove ritenuto necessario, ad esempio nei casi di potenziale presenza di contaminanti per ricaduta atmosferica, dovrà inoltre essere previsto il prelievo di un numero opportuno di campioni di top soil, definito come lo strato superiore del suolo superficiale (orientativamente i primi 10-20 cm in funzione del contesto specifico).</i>		Si ritiene necessario specificare rispetto a quale tipologia di contaminanti e/o percorsi di esposizione può essere utile/necessario campionare il top-soil.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>In caso di presenza di roccia affiorante o sub-affiorante non è previsto il campionamento. Nell'eventualità si potrà campionare, se presente, un limitato spessore di terreno al fine di agevolare la raccolta di idonee quantità di materiale da sottoporre alle analisi di laboratorio.</i>	<i>In caso di presenza di roccia affiorante o sub-affiorante non è previsto il campionamento. Nell'eventualità si potrà campionare, se presente, un limitato spessore di terreno al fine di agevolare la raccolta di idonee quantità di materiale da sottoporre alle analisi di laboratorio.</i>	Se non finemente fratturata, infatti, la roccia non è analizzabile in assenza di passante al 2 cm e/o al 2 mm. La nuova proposta è limitata alle casistiche di siti con roccia affiorante o sub-affiorante, e non menziona i restanti casi in cui la roccia si incontra sul suolo insaturo profondo.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali,	<i>Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura. Nei casi in cui sia presumibile la presenza di fonti attive</i>	<i>Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura. Nei casi in cui sia presumibile la presenza di fonti attive di contaminazione nella zona satura</i>	Si raccomanda che eventuali richieste di modifica vengano richieste in corso d'opera e non in seguito, in quanto eventuali variazioni a posteriori comporterebbero costi significativi

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	materiali di riporto e fasi libere	<i>di contaminazione nella zona satura (es. presenza di rifiuti), la caratterizzazione del suolo e sottosuolo può essere estesa, a discrezione dell'ARPA/APPA competente nel corso o in seguito ad attività di controllo in campo, anche nella zona satura stessa ai fini della adozione delle misure di prevenzione, della ricostruzione del modello concettuale del sito, nonché della progettazione degli interventi.</i>	<i>(es. presenza di rifiuti), la caratterizzazione del suolo e sottosuolo può essere estesa, a discrezione dell'ARPA/APPA competente, in fase di approvazione del piano della caratterizzazione ovvero nel corso e in seguito ad attività di controllo in campo, anche nella zona satura stessa ai fini della adozione delle misure di prevenzione, della ricostruzione del modello concettuale del sito, nonché della progettazione degli interventi.</i>	per il rifacimento delle campagne di indagine.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>In caso di motivate esigenze del proponente, ai fini di una corretta rappresentazione dello stato di contaminazione il piano di investigazione potrà prevedere la formazione ed analisi di campioni compositi. La procedura di campionamento selezionata (campione puntuale o campione composito) dovrà trovare corrispondenza anche nella definizione del piano di collaudo dell'intervento al fine di garantire la confrontabilità dei dati.</i>		Qui viene introdotto per la prima volta il concetto di campione composito ; tuttavia, senza specificare in quali casi abbia senso adottare questa strategia di campionamento (che riprende quanto già previsto per la Relazione di riferimento). Si ritiene necessario avere maggiori indicazioni in merito.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura. Nei casi in cui sia presumibile la presenza di fonti attive di contaminazione nella zona satura (es. presenza di rifiuti), la caratterizzazione del suolo e sottosuolo può essere estesa, a</i> discrezione dell'ARPA/APPA competente nel corso o in seguito ad attività di controllo in campo, anche nella zona satura stessa ai fini della adozione delle misure di prevenzione, della ricostruzione del modello concettuale del sito, nonché della progettazione degli interventi.		Si evidenzia che prevedere che l'ARPA possa unicamente a sua discrezione imporre la caratterizzazione del saturo in un secondo momento implica che il proponente debba tornare sul sito per una caratterizzazione integrativa.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto	<i>Dopo il campionamento le cassette catalogatrici dovranno essere</i> sigillate e conservate per eventuali verifiche da parte degli Enti di controllo.	<i>Dopo il campionamento le cassette catalogatrici dovranno essere</i> sigillate chiuse e conservate per eventuali verifiche da parte degli Enti di controllo, secondo modalità e tempi di conservazione descritti nel piano di caratterizzazione approvato.	Si suggerisce di sostituire "sigillate" con "chiuse". Quanto alla conservazione, si ritiene necessario indicare un termine massimo (ad es. 3 mesi), trascorsi i quali il proponente è autorizzato a smaltire le cassette.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	e fasi libere/Pagina 6			In questo senso, si propone di specificare fino a validazione dei dati.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>I sondaggi, le trincee e le perforazioni dopo il prelievo dei campioni di terreno o l'esecuzione di prove di sito, qualora non utilizzati per monitorare nel tempo il decorso della contaminazione, dovranno essere sigillati in modo tale da limitare l'insorgenza di vie preferenziali di migrazione dei contaminanti.</i>	<i>I sondaggi, le trincee e le perforazioni dopo il prelievo dei campioni di terreno o l'esecuzione di prove di sito, qualora non utilizzati per monitorare nel tempo il decorso della contaminazione, dovranno essere sigillati chiusi in modo tale da limitare l'insorgenza di vie preferenziali di migrazione dei contaminanti.</i>	Si ritiene opportuno sostituire il termine sigillati con chiusi, in quanto difficile ottenere e certificare la sigillatura in campo. Inoltre, per quanto riguarda le trincee, si propone ritombamento con il materiale escavato. Da escludere in ogni caso la sigillatura delle stesse in quanto non sostenibile da diversi punti di vista (ad es. alterazione della permeabilità naturale, ..).
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>Le modalità di ripristino saranno incluse nel piano di caratterizzazione o comunque successivamente indicate dall'ARPA/APPA competente nel corso o in seguito ad attività di controllo in campo.</i>	<i>Le modalità di ripristino saranno incluse nel piano di caratterizzazione o comunque successivamente indicate dall'ARPA/APPA competente nel corso o in-seguito preliminarmente ad attività di controllo in campo.</i>	La modifica è volta ad evitare che si debba tornare in campo e reintervenire una volta finite le attività. Inoltre, si riteniamo necessario che eventuali richieste di modifica siano richieste in corso d'opera e non, invece, in seguito, fatto che richiederebbe ingenti esborsi per il rifacimento delle campagne di indagine.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>“Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura. Nei casi in cui sia presumibile la presenza di fonti attive di contaminazione nella zona satura (es. presenza di rifiuti), la caratterizzazione del suolo e sottosuolo può essere estesa, a discrezione dell'ARPA/APPA competente nel corso o in seguito ad attività di controllo in campo, anche nella zona satura stessa ai fini della adozione delle misure di prevenzione, della ricostruzione del modello concettuale del sito, nonché della progettazione degli interventi.”</i>		Si propone lo svolgimento di carotaggi soltanto per semplici verifiche visive, poiché mancano i limiti di riferimento
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto	<i>Le matrici materiali di riporto, come definite ai sensi di legge e qualora gestite nel procedimento di bonifica, dovranno essere campionate e caratterizzate sia in termini di contenuto totale di sostanze, ai fini del confronto con le</i>	<i>Le matrici materiali di riporto, come definite ai sensi di legge e qualora gestite nel procedimento di bonifica, dovranno essere campionate e caratterizzate sia in termini di contenuto totale di concentrazione delle sostanze, ai fini del confronto con le CSC di cui alla Tabella 1</i>	Si suggerisce la modifica in quanto non si ritiene concettualmente corretto esprimere la presenza di una sostanza inquinante come “quantità totale”, ma è necessario riferirsi ad una concentrazione

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	e fasi libere/Pagina 6	<i>CSC di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, sia in termini di test di cessione da attuare secondo le metodiche e i limiti stabiliti dalla norma. Saranno quindi prelevati campioni sia per il confronto con le CSC di cui all'Allegato 5 sia per il test di cessione, in conformità alle procedure definite per i due casi</i>	<i>1, dell'Allegato 5, sia in termini di test di cessione da attuare secondo le metodiche e i limiti stabiliti dalla norma. Saranno quindi prelevati campioni sia per il confronto con le CSC di cui all'Allegato 5 sia per il test di cessione, in conformità alle procedure definite per i due casi.</i>	anche al fine del confronto con le CSC. La modifica proposta è in linea con quanto già previsto nelle linee guida SNPA n.46 2023 “Linea guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica” (FASE 2, capitolo 4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO). Inoltre, si suggerisce di esplicitare i limiti con cui confrontare il test di cessione. A questo proposito, si consiglia di escludere il parametro COD dai limiti previsti nel test di cessione per i materiali di riporto, poiché è scarsamente rappresentativo. È importante ricordare che i materiali di riporto devono contenere almeno l'80% di terreno e che nei terreni naturali la componente di sostanza organica può essere elevata. Questo potrebbe causare superamenti del parametro COD
--	------------------------	---	--	--

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				nel test di cessione dell'eluato per i materiali di riporto, non a causa di inquinamento, ma a causa del contenuto di sostanza organica naturalmente presente nei terreni frammisti ai materiali antropici.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 6	<i>Ai fini della identificazione delle matrici materiali di riporto, del loro campionamento e caratterizzazione nonché delle valutazioni da condurre in merito alle opzioni di gestione nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V si dovrà fare riferimento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli indirizzi e alle procedure ufficiali stabilite a livello nazionale dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>	Ai fini della identificazione delle matrici materiali di riporto, del loro campionamento e caratterizzazione nonché delle valutazioni da condurre in merito alle opzioni di gestione nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V si dovrà fare riferimento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli indirizzi e alle procedure ufficiali stabilite a livello nazionale dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.	Si propone l'eliminazione di tale paragrafo in quanto le Linee Guida citate costituiscono una fonte non normativa che, in alcune loro previsioni, si pongono in contrasto con norme di legge vigenti.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali,	<i>Qualora nei piezometri sia rinvenuto prodotto surnatante in fase libera, sarà effettuato un campionamento selettivo da condursi, di norma, con modalità statica; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari</i>	<i>Qualora nei piezometri sia rinvenuto prodotto surnatante in fase libera di cui non è nota l'origine, sarà effettuato un campionamento selettivo da condursi, di norma, con modalità statica; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari</i>	Si suggerisce di limitare il campionamento della fase surnatante solo ai casi (e ai punti) per cui non è nota l'origine. Nei restanti, per attestare il superamento delle CSC, si ritiene

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

	materiali di riporto e fasi libere/Pagina 7	<i>accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne, se possibile, l'origine.</i>	<i>accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne, se possibile, l'origine.</i>	sufficiente la verbalizzazione della presenza di fase surnatante, che implica la sovrasaturazione delle acque in sostanza contaminante.
Allegato II	2.3.4. Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 7	<i>“All’atto del campionamento, è necessario eseguire misure dirette dei parametri chimico fisici temperatura, pH, potenziale redox, ossigeno disciolto, conducibilità nonché eventuali altri parametri e composti specifici in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell’area. Sarà altresì acquisito un numero adeguato di campioni destinati all’analisi della facies idrogeochimica (Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, HCO3) e di Fe e Mn, quali indicatori del contesto di ossido-riduzione. In caso di acquiferi costieri, o di acquiferi a rischio di intrusione salina, il set analitico comprenderà comunque anche cloruri e solfati, al fine di valutare eventuali fenomeni di intrusione del cuneo salino”.</i>	<i>“All’atto del campionamento, è necessario eseguire misure dirette dei parametri chimico fisici temperatura, pH, potenziale redox, ossigeno disciolto, conducibilità nonché eventuali altri parametri e composti specifici in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell’area. Sarà altresì acquisito un numero adeguato di campioni destinati all’analisi della facies idrogeochimica (Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, HCO3) e di Fe e Mn, quali indicatori del contesto di ossido-riduzione. In caso di acquiferi costieri, o di acquiferi a rischio di intrusione salina, il set analitico comprenderà comunque anche cloruri e solfati, al fine di valutare eventuali fenomeni di intrusione del cuneo salino. Considerazioni: Si propone l’eliminazione del monitoraggio della facies idrogeochimica,</i>	Si propone l’eliminazione del monitoraggio della facies idrogeochimica, in quanto notoriamente la presenza di una contaminazione, soggetta a fenomeni di biodegradazione a cura dei batteri naturalmente presenti all’interno dell’acquifero, produce una temporanea alterazione della facies idrogeochimica, destinata a ripristinarsi in seguito alla conclusione delle attività di bonifica. Pertanto, il monitoraggio di tali parametri risulta poco significativo ai fini della valutazione dello stato qualitativo della matrice acque sotterranee, considerando anche che non risultano definibili a priori valori di riferimento, poiché fortemente

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

			<i>in quanto notoriamente la presenza di una contaminazione, soggetta a fenomeni di biodegradazione a cura dei batteri naturalmente presenti all'interno dell'acquifero, produce una temporanea alterazione della facies idrogeochimica, destinata a ripristinarsi in seguito alla conclusione delle attività di bonifica. Pertanto, il monitoraggio di tali parametri risulta poco significativo ai fini della valutazione dello stato qualitativo della matrice acque sotterranee, considerando anche che non risultano definibili a priori valori di riferimento, poiché fortemente influenzati dalla geologia locale, e che non sempre è possibile ricostruire la facies locale esistente precedente alla contaminazione.</i>	influenzati dalla geologia locale, e che non sempre è possibile ricostruire la facies locale esistente precedente alla contaminazione.
Allegato II	2.3.4 Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto	<i>Il prelievo di gas interstiziali nel mezzo insaturo potrà avvenire, in presenza di composti volatili, con sistemi di campionamento attivi o passivi secondo le procedure ufficiali stabilite a livello nazionale dal</i>	<i>Il prelievo di gas interstiziali nel mezzo insaturo potrà avvenire, in presenza di composti volatili, con sistemi di campionamento attivi o passivi secondo le procedure ufficiali stabilite a livello nazionale dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente,</i>	La proposta di modifica è finalizzata a ridurre l'aggravio che il proponente si trova spesso a fronteggiare a causa delle prescrizioni, da parte degli Enti di controllo, di monitoraggi dei gas interstiziali relativi a contaminanti

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	e fasi libere/Pagina 7	<i>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>	esclusivamente in caso di accertata presenza in sito di composti volatili nelle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee e materiali di riporto e laddove gli stessi costituiscano un rischio per i fruitori del sito. Resta inteso che la ricerca dei gas interstiziali dovrà essere condotta sui soli parametri eccedenti i limiti di cui alla Tabella 1 allegato 5 parte IV al titolo V, nonché le CSR di inalazione.	non sito-specifici, sulla base di estensioni eccessivamente cautelative del set analitico. Si verifica nella prassi, infatti, che un siffatto modo di procedere possa intercettare contaminanti presenti nella matrice aeriforme non riconducibili alle sorgenti di contaminazione del sito oggetto di caratterizzazione.
Allegato II	2.3.4. Campionamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, gas interstiziali, materiali di riporto e fasi libere/Pagina 7	<i>“I campioni di acque sotterranee destinati alla determinazione dei metalli andranno filtrati in campo su membrana da 0,45 µm e, ove necessario, stabilizzati con opportuna soluzione acida secondo quanto previsto dalla metodica analitica utilizzata. Fa eccezione il solo parametro Cr VI per il quale si procederà in campo alla sola filtrazione. I campioni di acqua destinati alla determinazione di composti organici non saranno soggetti a filtrazione”.</i>	I campioni di acque sotterranee destinati alla determinazione dei metalli andranno filtrati in campo su membrana da 0,45 µm e, ove necessario, stabilizzati con opportuna soluzione acida secondo quanto previsto dalla metodica analitica utilizzata. Fa eccezione il solo parametro Cr VI per il quale si procederà in campo alla sola filtrazione. Laddove siano presenti sostanze contaminanti polverulente contenenti composti organici, può essere ammessa la filtrazione a 0,45 µm con filtri idonei a non adsorbire contaminanti organici disciolti.	I campioni destinati alla determinazione del CrVI non vengono filtrati al momento, semplicemente prelevati tal quale. Si chiede di considerare, sia per CrVI, sia per gli altri metalli, sistemi di conservazione con metodi analitici che permettono di allungare l'holding time senza passare per acidificazione. Si propone inoltre di aggiungere “Laddove siano presenti sostanze contaminanti polverulente contenenti composti organici, può essere ammessa la filtrazione a

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				0,45 μm con filtri idonei a non adsorbire contaminanti organici disciolti."
Allegato II	2.4 Metodiche analitiche/Pagina 7			Si evidenzia che nella proposta di modifica manca il riferimento alle metodologie di analisi chimiche (nel precedente allegato si faceva riferimento alle metodologie ufficialmente riconosciute).
Allegato II	2.4 Metodiche analitiche/Pagina 7	7. La determinazione della concentrazione dei composti volatili dovrà avvenire sul campione tal quale, non setacciato ai 2 cm, minimizzando per quanto possibile l'esposizione e i tempi di esposizione del campione all'aria.	7. La determinazione della concentrazione dei composti volatili dovrà avvenire sul campione tal quale, non setacciato ai 2 cm, minimizzando per quanto possibile l'esposizione e i tempi di esposizione del campione all'aria. In tal caso la concentrazione ottenuta in fase analitica sarà già riferita anche allo scheletro. Pertanto, la concentrazione da attribuire al campione dovrà essere corretta esclusivamente per riferirsi alla totalità dei materiali secchi.	Preme sottolineare che le modalità di restituzione del dato analitico da parte dei laboratori a fronte del fatto che l'analisi è eseguita, teoricamente, anche sullo scheletro.
Allegato II	2.4 Metodiche analitiche/Pagina 8	Per il parametro amianto le analisi andranno condotte sul campione tal quale. Ove, in campo, si individuino	Per il parametro amianto le analisi andranno condotte sul campione privo dei frammenti assimilabili a Materiali	Nella fase di campionamento eseguita in campo, per la costituzione dei campioni da

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>visivamente frammenti assimilabili a Materiali Contenenti Amianto (MCA), questi dovranno essere campionati separatamente e dovrà essere condotta la verifica di pericolosità sulla base delle soglie previste dalla normativa vigente.</i>	Contenenti Amianto (MCA) individuati visivamente in campo. I MCA individuati dovranno essere campionati separatamente e dovrà essere condotta la verifica di pericolosità sulla base delle soglie previste dalla normativa vigente.	analizzare, è opportuno separare i residui di MCA visibili dalla matrice suolo. I campioni su cui dovranno essere svolte le analisi, saranno privi di residui visibili di MCA e dunque dall'analisi del campione prelevato si potrà constatare l'eventuale contaminazione da rilascio di fibre di amianto. La verifica della pericolosità avrà solo il fine di fornire informazioni sulla successiva gestione del MCA qualora dall'esito della AdR si determini la rimozione del suolo contaminato.
Allegato II	2.4 Metodiche analitiche/Pagina 8	<i>La metodica analitica per il parametro amianto dovrà prevedere: a. pretrattamento del campione: essiccazione e vagliatura utile a separare il materiale analizzabile in Microscopia Ottica Stereo dal restante materiale (sottovaglio); osservazione al Microscopio Ottico Stereo e separazione dei fasci di fibre e/o manufatti potenzialmente</i>	<i>La metodica analitica per il parametro amianto di origine antropica dovrà prevedere: a. pretrattamento del campione: essiccazione e vagliatura al passante 2 mm utile a separare il materiale analizzabile in Microscopia Ottica Stereo dal restante materiale (sottovaglio); osservazione al Microscopio Ottico Stereo e separazione dei fasci di fibre e/o</i>	Non risulta chiaro come determinare la concentrazione di amianto rappresentativa dell'intero campione in presenza di fasci di fibre e/o frammenti di MCA nello scheletro (sopravaglio), per confronto con le CSC. Si suggerisce poi di inserire il riferimento al passante a 2mm per

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		contenenti amianto; identificazione e determinazione gravimetrica; b. omogeneizzazione e dispersione del sottovaglio, filtrazione e determinazione delle fibre di amianto non visibili nella fase 1) utilizzando Tecniche di Microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità.	manufatti potenzialmente contenenti amianto; identificazione e determinazione gravimetrica; b. omogeneizzazione e dispersione del sottovaglio, filtrazione e determinazione delle fibre di amianto non visibili nella fase 1 a utilizzando Tecniche di Microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità. La concentrazione dell'amianto nel campione, da confrontare con le relative CSC, sarà determinata dalla quantità delle fibre rilevate nel sottovaglio rapportate al peso totale del campione secco. La metodica analitica per il parametro amianto di origine naturale dovrà prevedere: [...]	assicurare la riproducibilità del trattamento del campione. Inoltre, la frase “La concentrazione dell'amianto nel campione, da confrontare con le relative CSC, sarà determinata dalla quantità delle fibre rilevate nel sottovaglio rapportate al peso totale del campione secco” è utile per chiarire che il confronto con le CSC deve essere effettuato con la concentrazione dell'amianto rilevata nel sottovaglio. Infine, si evidenzia che, in linea generale, le modifiche apportate introducono modalità di campionamento, preparazione e analisi ai fini della determinazione dell'amianto che, tuttavia, non appaiono univocamente definite, lasciando ampi margini di interpretazione. Al momento, come riportato nella Linee Guida SNPA n. 44/2023,

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				non è presente una norma o un metodo normato che si rivolga in modo esplicito al caso dell'amianto naturale (NOA). Nel dettaglio, ci sono dubbi interpretativi sui seguenti aspetti inerenti alle modalità riportate al paragrafo 2.4 e che, a nostro avviso, andrebbero chiariti con particolare attenzione all'amianto naturale: - se le modalità di caratterizzazione siano riferite oltre che ad amianto antropico (MCA) anche ad amianto naturale (NOA); - quale sia la procedura da adottare nel caso di materiali massivi, non essendo prevista la macinazione del campione; - se la porfirizzazione non sia da prevedere (contrariamente al DPR 120/2017 che la prevede esplicitamente);
--	--	--	--	--

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				- come si gestiscono i dati risultanti dalle fasi a) e b) e se siano da attivare entrambe le fasi o ci siano condizioni alle quali poter attivare solo la fase a); - a quali tecniche di microscopia e/o equivalenti ci si riferisca; - a quali termini di rilevabilità si faccia riferimento. Circa questi aspetti, è possibile che la proposta di modifica abbia fatto riferimento alle modalità di valutazione quantitativa riportate nelle suddette Linee Guida SNPA n. 44/2023, che, tuttavia, indicano due possibili percorsi senza specificare in quali casi siano da applicare. Inoltre, le stesse Linee Guida indicano che la metodica analitica SEM/EDS, riportata nel DM 06/09/94 All. 1b, nasca per la determinazione quantitativa dell'amianto negli MCA nei quali la concentrazione è generalmente

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				maggiore dello 0,1% (1.000 mg/kg) mentre, in virtù del limite di rilevabilità associato alla metodica, la stessa non è adatta <i>tout court</i> alla ricerca e quantificazione dell'amianto nei suoli in generale, e nei NOA in particolare, laddove venga indicato un valore di riferimento di 0.01% (100 mg/kg). Si richiede pertanto che, nella modifica all'Allegato 2, si forniscano indicazioni tanto sui MCA quanto sui NOA, e riguardo questi ultimi, si tenga conto della complessità del processo di determinazione dell'amianto naturale nelle sue principali fasi e si forniscano chiare indicazioni sui procedimenti da seguire, onde garantire la confrontabilità dei risultati e minimizzare la dipendenza degli stessi dall'operatore. Infine, occorre garantire la coerenza e il coordinamento delle indicazioni fornite con riferimento ai diversi campi nei quali la

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				determinazione dell'amianto sia dirimente rispetto alle modalità di gestione da prevedere (disciplina delle bonifiche, delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti, ecc.).
Allegato II	2.4 Metodiche analitiche	<i>Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano i necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche dovranno essere specificate nel piano di caratterizzazione, basate su procedure riconosciute a livello nazionale ed internazionale (ad esempio norme tecniche CEN, UNI, ISO, IRSA-CNR, UNICHIM, ASTM, EPA) e tali da garantire un limite di quantificazione inferiore rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di riferimento per ognuna delle matrici investigate. I dettagli sulle metodiche analitiche, di campionamento e conservazione dei campioni dovranno essere concordate con l'ARPA/APPA</i>	<i>Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano i necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche dovranno essere specificate nel piano di caratterizzazione, basate su procedure riconosciute a livello nazionale ed internazionale (ad esempio norme tecniche CEN, UNI, ISO, IRSA-CNR, UNICHIM, ASTM, EPA) e tali da garantire un limite di quantificazione fino a 10 volte inferiore rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di riferimento per ognuna delle matrici investigate. I dettagli sulle metodiche analitiche, di campionamento e conservazione dei campioni dovranno essere concordate con l'ARPA/APPA competente attraverso un piano operativo di dettaglio. Le analisi dei campioni raccolti dovranno essere condotte</i>	Si evidenzia che US-EPA indichi come desiderabile un limite di rivelabilità del metodo da 1/10 a 1/5 del valore della concentrazione limite prevista per la specifica sostanza. Si rappresenta, infatti, che laddove il limite di quantificazione fosse prossimo al valore di concentrazione soglia potrebbero aversi ripercussioni sulla precisione dei risultati ottenuti, con la conseguenza che operatori diversi potrebbero giungere a risultati diversi (ad esempio operatori e autorità di controllo). Infine, la proposta di integrazione della frase "Le analisi dei campioni raccolti dovranno essere condotte sulla base del set analitico definito secondo le metodiche di cui al

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>competente attraverso un piano operativo di dettaglio.</i>	<i>sulla base del set analitico definito secondo le metodiche di cui al precedente paragrafo 2.3.2</i>	<i>precedente paragrafo 2.3.2" è finalizzata a ridurre l'aggravio che deriva, per il proponente, dalla prassi dei laboratori pubblici di estendere in modo unilaterale, in occasione delle verifiche sui campioni raccolti, il novero dei contaminanti ricercati, così creando un disallineamento rispetto alle verifiche analitiche svolte dal proponente, con conseguente aggravio ingiustificato in termini di tempi e di costi del procedimento di bonifica.</i>
Allegato II	2.5 Attività di controllo/Pagina 8	<i>Le verifiche e i controlli sulle modalità di svolgimento dell'intero processo di caratterizzazione saranno condotte dalle ARPA/APPA.</i>	<i>Le verifiche e i controlli sulle modalità di svolgimento dell'intero processo di caratterizzazione saranno condotte dalle ARPA/APPA. Nell'esercizio delle attività di campionamento di controllo di competenza, ARPA/APPA dovrà attenersi al set analitico sito-specifico definito secondo le metodiche di cui par. 2.3.2.</i>	<i>La proposta di modifica è finalizzata a ridurre l'aggravio che deriva, per il proponente, dalla prassi degli Enti di controllo di estendere in modo unilaterale, in occasione dei campionamenti in contraddittorio, il novero dei contaminanti da ricercare, sulla base di valutazioni eccessivamente cautelative (e talvolta arbitrarie), non giustificate</i>

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				dalle specifiche caratteristiche del sito oggetto di caratterizzazione.
Allegato II	2.5 Attività di controllo/Pagina 8	<i>A tal fine, saranno prelevati campioni di controllo con modalità stabilite dall'ARPA/APPA competente, per le successive determinazioni analitiche di laboratorio. Tali campioni dovranno essere conservati nelle condizioni indicate dalla metodologia analitica riportata nel piano di caratterizzazione, sino alla esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ARPA/APPA preposta.</i>	<i>A tal fine, saranno prelevati campioni di controllo con modalità stabilite dall'ARPA/APPA competente nel piano della caratterizzazione approvato, per le successive determinazioni analitiche di laboratorio. Tali campioni dovranno essere conservati nelle condizioni indicate dalla metodologia analitica riportata nel piano di caratterizzazione, sino alla presa in carico degli stessi da parte di ARPA/APPA. esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ARPA/APPA preposta.</i>	Si richiede di meglio definire i termini di conservazione dei campioni destinati ad analisi da parte di ARPA/APPA, ovvero al momento in cui i campioni sono presi in carico dal laboratorio di controllo. Inoltre, nell'attuale allegato 2 è previsto il prelievo in doppio di tutti i campioni, con eventuale terza aliquota solo se richiesta da ARPA. In questo caso non è chiaro se il campione in doppio sia prelevato solo se richiesto da ARPA o previsto dal piano di caratterizzazione approvato.
Allegato II	2.5 Attività di Controllo – penultimo capoverso	<i>È fatta salva la possibilità che l'ARPA/APPA competente indichi prescrizioni o modifiche a quanto precedentemente concordato o richieda ulteriori approfondimenti ed integrazioni che si rendessero motivatamente necessari in corso</i>	<i>"È fatta salva la possibilità che l'ARPA/APPA competente indichi, specificando le motivazioni, prescrizioni o modifiche a quanto precedentemente concordato o richieda ulteriori approfondimenti ed integrazioni che si rendessero motivatamente necessari in</i>	Non è chiaro cosa si intenda con "in corso d'opera", potendosi intendere anche con le fasi successive del procedimento (Analisi di Rischio e attività di bonifica/MISO/MISP). La modifica dei protocolli analitici in corso

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>d'opera e sulla base dei dati e delle risultanze nel frattempo raccolti, ad esempio per ciò che riguarda l'ubicazione dei punti di misura, la tipologia di analisi da eseguire e la frequenza delle rilevazioni.</i>	corso d'opera in fase di caratterizzazione e sulla base dei dati e delle risultanze nel frattempo raccolti, ad esempio per ciò che riguarda l'ubicazione dei punti di misura, la tipologia di analisi da eseguire e la frequenza delle rilevazioni.	d'opera, a seguito della definizione del modello concettuale definitivo, ovvero nelle fasi successive del procedimento (Analisi di Rischio e bonifica/MISO/MISP), è sovente motivo di impasse amministrativa e considerevole aumento dei costi. Tale eventualità rallenta o impedisce la chiusura dei procedimenti, la restituzione del sito agli usi legittimi per lo svolgimento delle attività produttive o la riqualificazione delle aree industriali. Inoltre, si richiede di specificare che le motivazioni di tali ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già approvato dovranno essere dettagliatamente indicate sui verbali di sopralluogo/campionamento, oppure in comunicazioni appositamente inviate da ARPA/APPA al proponente.
--	--	---	--	--

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II	2.5 Attività di controllo/Pagina 8	<i>L'eventuale terza aliquota, quando prevista nel piano di caratterizzazione, o specificatamente richiesta per eventuali analisi di revisione nel processo di validazione, sarà confezionata in fase di contraddittorio in presenza dell'ARPA/APPA, sigillando il campione che verrà firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. La terza aliquota verrà conservata dal proponente secondo modalità e tempi di conservazione massimi definiti dalle metodiche analitiche descritte nel piano di caratterizzazione approvato o concordate successivamente alla sua approvazione sulla base del piano operativo di caratterizzazione e validazione delle indagini.</i>		Viene citata la terza aliquota ; tuttavia, non è stato chiarito il prelievo delle prime due aliquote
Allegato II	2.5 Attività di controllo/Pagina 8	<i>Le analisi di controllo per la validazione dovranno essere effettuate dall'ARPA/APPA competente, con oneri a carico del proponente, nel numero minimo necessario a garantire la</i>	<i>Le analisi di controllo per la validazione dovranno essere effettuate dall'ARPA/APPA competente, con oneri a carico del proponente, nel numero minimo necessario a garantire la significatività del controllo, comunque su un numero di</i>	Si suggerisce di indicare anche un termine temporale entro cui ARPA deve fornire i propri esiti analitici e, trascorso il quale, i risultati del proponente si intendono validati.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>significatività del controllo, comunque su un numero di campioni preferibilmente non inferiore al 10 per cento del totale, ed effettuate entro il tempo massimo di conservazione, come indicato nelle metodiche analitiche riportate nel piano di caratterizzazione approvato.</i>	<i>campioni preferibilmente non inferiore al 10 per cento del totale, ed effettuate entro il tempo massimo di conservazione, come indicato nelle metodiche analitiche riportate nel piano di caratterizzazione approvato effettuate entro il termine di 30 giorni dal prelievo del campione. Ove necessario, le ARPA territoriali possono rivolgersi a laboratori esterni accreditati per rispettare tale termine.</i>	
Allegato II	3. Esecuzione di eventuali indagini integrative/Pagina 9	<i>Nel corso delle indagini previste nel piano di caratterizzazione approvato, il proponente potrà procedere alla esecuzione di indagini integrative mirate alla migliore definizione del modello concettuale definitivo del sito, concordando con ARPA/APPA tempistiche e modalità di validazione.</i>	<i>Nel corso delle indagini previste nel piano di caratterizzazione approvato, il proponente potrà procedere alla esecuzione di indagini integrative mirate alla migliore definizione del modello concettuale definitivo del sito, concordando con ARPA/APPA tempistiche e modalità di esecuzione e di validazione.</i>	Si suggerisce di aggiungere anche modalità di “esecuzione” (oltre che di validazione).
Allegato II	4. Rappresentazione dello stato di contaminazione o	<i>In merito alle modalità di presentazione dei dati di caratterizzazione, si richiede almeno:</i>	<i>In merito alle modalità di presentazione dei dati di caratterizzazione, si richiede almeno indicativamente:</i>	La lista prevede un numero elevato di elaborati (ben 18), alcuni dei quali non sempre previsti/presenti né elaborabili.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	potenziale contaminazione del sito/Pagina 9			
Allegato II	4. Rappresentazione dello stato di contaminazione o potenziale contaminazione del sito	<i>Le cartografie dovranno riportare la delimitazione delle sorgenti di contaminazione/potenziale contaminazione individuate.</i>	<i>Le cartografie dovranno riportare la delimitazione delle sorgenti di contaminazione/potenziale contaminazione, laddove individuate.</i>	Non sempre, anche al termine delle indagini, le sorgenti di contaminazione sono delimitabili.
Allegato II	4. Rappresentazione dello stato di contaminazione o potenziale contaminazione del sito/Pagina 9	11. <i>“tabelle di sintesi dei risultati analitici riferiti ai campioni di suolo, sottosuolo, materiali di riporto e di acque sotterranee prelevati; in tali tabelle devono essere rappresentati in colonne differenti i valori di concentrazione misurati, le CSC di riferimento, i limiti di rilevabilità e di quantificazione delle metodiche analitiche utilizzate, i punti di prelievo dei campioni con la relativa georeferenziazione e quota assoluta e relativa a p.c.; devono essere inoltre evidenziati in modo chiaro i superamenti delle CSC o dei valori di fondo, se esistenti, tenendo conto dell'incertezza legata al</i>		L'incertezza, sia di analisi che di campionamento, è un valore che viene stimato dall'analista e non può essere stabilito a priori all'atto della valutazione del piano di caratterizzazione. In ogni caso, va chiarito che del <i>range</i> di incertezza si tiene conto con riferimento al valore inferiore (ad esempio se CSC= 100 mg con incertezza +/- 20, il valore di riferimento è 80 non 120) ai fini della valutazione del superamento delle CSC. Inoltre, non è chiaro cosa si intende per <i>“incertezza legata al campionamento e all'analisi, così come stabilita da ARPA e</i>

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>campionamento e all'analisi, così come stabilita da ARPA e approvata nell'ambito del procedimento di bonifica";</i>		<i>approvata nell'ambito del procedimento di bonifica"</i> Infine, non è chiaro se il punto chiarisce definitivamente che i dati devono essere valutati secondo quanto previsto dalle linee guida SNPA, per cui i superamenti sono tali solo quando il valore sottratto dell'incertezza è fuori limite. Le linee guide SNPA, applicate ora in modo non omogeneo dalle varie ARPA, sono riferite ai dati dell'Ente.
Allegato II	4. Rappresentazione dello stato di contaminazione o potenziale contaminazione del sito/Pagina 10	15: <i>"dati grezzi e certificati relativi ai test di caratterizzazione fisico/meccanica ed idraulica dei suoli e sottosuoli (Lefranc, Slug Test, CPT, SPT, analisi granulometriche ecc.)";</i>		Non è chiaro cosa si intenda per dati <i>"certificati"</i> , con riferimento a misure effettuate in campo (come dati SPT o prove idrauliche). Questi dati potranno solo essere forniti firmati dal personale di campo che esegue le misure, ma senza riferimento ad un sistema di certificazione o accreditamento.
Allegato II	5. Elaborazione del modello concettuale	<i>Il modello concettuale definitivo include: [...]</i>		Parlare di fonti attive di contaminazione (dove si intenda per apparecchiature che rilasciano

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	definitivo del sito/Pagina 10	2. indicazioni rispetto alla presenza e caratteristiche di fonti primarie di contaminazione e loro stato (attive, non attive, in sicurezza ecc.);		contaminante) risulta in contraddizione con l'art. 242, che richiede la notifica immediata e la rimozione delle fonti primarie. Si propone di riformulare per allinearsi alle disposizioni normative dell'art. 242.
Allegato II	5. Elaborazione del modello concettuale definitivo del sito/Pagina 10	2. "Il modello concettuale definitivo include: indicazioni rispetto alla presenza e caratteristiche di fonti primarie di contaminazione e loro stato (attive, non attive, in sicurezza ecc.)".		Si suggerisce di riformulare per allinearsi alle disposizioni normative dell'art. 242. Parlare di fonti attive di contaminazione, infatti, appare in contraddizione con l'art. 242, che richiede la notifica immediata e la rimozione delle fonti primarie.
Allegato II-bis - CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE ALL'INTERNO DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE				
Allegato II-bis	1 Premessa			Si ritiene necessario introdurre un referimento specifico che definisca le condizioni e le circostanze che determinano l'obbligo di eseguire la caratterizzazione ambientale delle aree marine.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Si ritiene altresì necessario chiarire cosa si intende per “<i>acque marine</i>” (definizione) e che l'allegato 2-bis non si applica qualora sussistano già protocolli specifici adottati per alcuni territori (come, ad esempio, il Protocollo per la Laguna di Venezia). La richiesta di chiarimento relativamente alla definizione di “<i>acque marine</i>” si rende necessario anche in quanto non è chiaro se attualmente sia presente all'interno del D.lgs. 152/2006 un riferimento normativo specifico dove venga richiesta l'esecuzione della caratterizzazione ambientale delle aree marine ai fini della bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale. Attualmente, le disposizioni del Titolo V, Parte Quarta, D.lgs. 152/06 prevedono le seguenti definizioni: - Art. 240, comma 1, lett.a), D.lgs. 152/06: “<u>sito</u>: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita
--	--	--	--	--

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (<u>suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee</u>) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti” - Art. 242, comma 1, D.lgs. 152/2006: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione” - Art. 252, comma 3, D.lgs. 152/2006: “Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

				<i>compresi i corpi idrici superficiali e i relativi <u>sedimenti</u>, [...]”</i>
Allegato II bis	Premessa/Pagina 1	3. “ <i>Elaborazione ed esecuzione del Piano di caratterizzazione ambientale (capitolo 4) e delle Eventuali indagini integrative (capitolo 5) che si possono rendere necessarie alla luce dei risultati raccolti, salvo che non siano utilizzabili i risultati di precedenti indagini di caratterizzazione purché rappresentativi dello stato dei luoghi e aggiornati mediante l'esecuzione di indagini integrative</i> ”.		Tra le attività previste dal Piano di Caratterizzazione non sono incluse: → la valutazione dell'idrodinamica e il trasporto dei sedimenti; → la valutazione del benthos del fondale. Inoltre, il testo in consultazione prevede la possibilità di utilizzare i dati di precedenti caratterizzazioni, senza però individuare specificatamente le condizioni che consentono di farlo. Pertanto, sarebbe opportuno rimodulare il testo normativo prediligendo una fase di accurata caratterizzazione per aggiornare il quadro ambientale precedentemente acquisito al fine di meglio dimensionare gli interventi ambientali necessari. In subordine, che venissero chiarite

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				le condizioni di validità delle precedenti caratterizzazioni, inserendo, tra le altre, le condizioni definite dal DM 7 novembre 2008 (Validità delle analisi - Tutte le risultanze analitiche possono essere considerate valide per tre anni, purché non si siano verificati eventi naturali o artificiali (es. dragaggi, sversamenti accidentali) che abbiano modificato la situazione preesistente);
Allegato II – bis	4.1 Strategia di campionamento/Pagina 4			Si ritiene necessario inserire una definizione di sedimenti sommersi (indicati come sedimenti marini) ed emersi (indicati come arenili), data la natura dinamica degli stessi. Vedi, ad esempio, proposta per la definizione di arenile punto 4.1.2
Allegato II-bis	4.1.1 Sedimenti – fondali/Pagina 4	<i>In ciascuna stazione di campionamento sarà prelevata una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza variabile da un minimo di 2 m a un massimo di 5 m,</i>	<i>In ciascuna stazione di campionamento sarà prelevata una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza variabile da un minimo di 2 m a un massimo di 5 m, in funzione delle informazioni acquisite.</i>	Al §4.6.1, quarto punto è indicato che: <i>“I sedimenti prelevati da ogni livello, escludendo la parte di materiale a diretto contatto con il</i>

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>in funzione delle informazioni acquisite. Per ogni carota dovranno essere prelevati livelli consecutivi di 25 cm per i primi 50 cm, e livelli di 50 cm per il restante spessore campionato ad eccezione di indicazioni diverse del Modello Concettuale Preliminare che possa far presupporre la necessità di un maggior dettaglio (livelli da 25 cm anziché 50 cm) per uno spessore maggiore della carota. In ciascuna stazione di campionamento lungo i transetti sarà prelevata una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza pari a 50 cm, da cui prelevare due livelli consecutivi di 25 cm.</i>	<i>Per ogni carota dovranno essere prelevati livelli consecutivi di 25 cm per i primi 50 cm, e livelli di 50 cm per il restante spessore campionato ad eccezione di indicazioni diverse del Modello Concettuale Preliminare che possa far presupporre la necessità di un maggior dettaglio (livelli da 25 cm anziché 50 cm) per uno spessore maggiore della carota. In ciascuna stazione di campionamento lungo i transetti sarà prelevata una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza pari a 50 cm, da cui prelevare due livelli consecutivi di 25 cm.</i> Al fine di poter disporre di un quantitativo sufficiente di campione potrà, in alternativa, essere utilizzata altra modalità di campionamento (ad. es. tramite benna) o potrà essere prelevata una seconda carota nelle prossimità dei primi livelli del sondaggio, fino all'ultimo livello da 25 previsto. Per la formazione del campione sarà omogeneizzato ciascun livello delle due carote e poi prelevato il campione nelle modalità descritte al §4.6.1	<i>liner, dovranno essere preventivamente omogeneizzati e suddivisi in due aliquote, una delle quali conservata in contenitori di teflon, o in alternativa in contenitori in HDPE, a temperatura compresa tra -18°C e -25°C, a disposizione dell'Ente di controllo. L'altra aliquota deve essere suddivisa per le diverse analisi in contenitori e con modalità di trasporto e conservazione come dettagliati di seguito:</i> - analisi granulometrica, contenuto d'acqua, peso specifico [...] - chimica organica (i.e. Idrocarburi C > 12, TOC, IPA, PCB, diossine e furani, composti organostannici [...]) - composti organici volatili (i.e. Idrocarburi C ≤ 12) [...] - metalli ed elementi in tracce [...] - amianto [...] - microbiologia - saggi ecotossicologici:" [...]

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Al §4.6, inoltre, si parla di “eventuale <u>terza aliquota</u>”. Anche con l'utilizzo di una carota di almeno 10 cm di diametro e impiegando l'intero orizzonte per la formazione del campione, si osserva che il quantitativo di materiale nei livelli da 25 cm potrebbe non essere sufficiente per ottenere un campione sufficientemente rappresentativo, considerando che per ogni livello sono richieste 2 o 3 aliquote suddivise in 7 diversi contenitori. Si potrebbe valutare di eseguire un doppio sondaggio per la stessa stazione di campionamento che venga approfondito fino alla fine degli intervalli di campionamento da 25 cm e formare un campione medio tra i due sondaggi.
Allegato II-bis	4.1.2 Sedimenti – Arenili/Pagina 4	<i>La strategia di caratterizzazione per gli arenili prevede transetti perpendicolari alla linea di costa, ad interasse variabile tra i 100 m e i 500</i>	<i>La strategia di caratterizzazione per gli arenili prevede transetti perpendicolari alla linea di costa, ad interasse variabile tra i 100 m e i 500 m, in funzione della</i>	Si ritiene necessario chiarire quale sia la definizione giuridica di “ arenile ”.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>m, in funzione della lunghezza, larghezza e morfologia dell'arenile. Su ciascun transetto dovrà, secondo lo stesso criterio, essere individuata una stazione di campionamento ogni 150 m a partire dalla linea di battigia. In corrispondenza di ogni stazione di campionamento è previsto il prelievo di una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza pari a 2 m. Per ogni carota dovranno essere prelevati livelli consecutivi di 50 cm per l'intero spessore campionato.</i>	<i>lunghezza, larghezza e morfologia dell'arenile. Su ciascun transetto dovrà, secondo lo stesso criterio, essere individuata una stazione di campionamento ogni entro 150 m a partire dalla linea di battigia. In corrispondenza di ogni stazione di campionamento è previsto il prelievo di una carota di diametro minimo pari a 10 cm e lunghezza pari a 2 m. Per ogni carota dovranno essere prelevati livelli consecutivi di 50 cm per l'intero spessore campionato.</i>	
Allegato II-bis	4.2.1 Parametri chimico-fisici/Pagina 6	<i>Sulla totalità dei campioni prelevati dovranno essere determinati i seguenti parametri: [...] - Concentrazioni di metalli ed elementi in tracce, alcuni dei quali funzionali a una definizione delle caratteristiche geochimiche dell'area ed altri per definirne lo stato di qualità: Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo tot, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco;</i>	<i>Sulla totalità dei campioni prelevati dovranno essere determinati i seguenti parametri: [...] - Concentrazioni di metalli ed elementi in tracce, alcuni dei quali funzionali a una definizione delle caratteristiche geochimiche dell'area ed altri per definirne lo stato di qualità: Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo tot, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco; [...]</i>	I parametri alluminio, ferro e manganese sono stati tolti dalle CSC di Tabella 2, Allegato 5 delle acque sotterranee, non sono presenti nella tabella 1 dell'Allegato 5 per i terreni e non sono nemmeno previsti limiti specifici in Tabella 3 all'allegato 2-bis

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		[...]		
Allegato II-bis	4.3 Contaminanti da ricercare negli organismi/Pagine 7,8	<i>Le analisi da eseguire sugli organismi marini, in particolare sui bivalvi sono le seguenti:</i> [...] - Diossine e furani. [...] <i>Relativamente agli organismi necto-bentonici, dovranno essere ricercati nel fegato i seguenti analiti:</i> [...] - Diossine e furani. [...] <i>Relativamente agli organismi necto-bentonici, dovranno essere ricercati nel muscolo i seguenti analiti:</i> [...] - Diossine e furani. [...]	<i>Le analisi da eseguire sugli organismi marini, in particolare sui bivalvi sono le seguenti:</i> [...] - Diossine e furani. Da eseguirsi su una percentuale ridotta di campioni, da condividere con l'Ente di controllo e di almeno il 20% [...] <i>Relativamente agli organismi necto-bentonici, dovranno essere ricercati nel fegato i seguenti analiti:</i> [...] - Diossine e furani. Da eseguirsi su una percentuale ridotta di campioni, da condividere con l'Ente di controllo e di almeno il 20% [...] <i>Relativamente agli organismi necto-bentonici, dovranno essere ricercati nel muscolo i seguenti analiti:</i> [...]	Il parametro Diossine e furani incide significativamente sul costo totale della caratterizzazione se eseguito su tutti i campioni previsti. Poiché per i parametri chimico-fisici di cui al §4.2.1 è prevista l'analisi di Diossine e furani sul 20% del totale dei campioni, si propone di fare lo stesso anche per gli organismi.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

			– Diossine e furani. Da eseguirsi su una percentuale ridotta di campioni, da condividere con l'Ente di controllo non oltre il 20% [...]	
Allegato II-bis	4.6.1 Sedimenti/Pagina 10	<i>I criteri che devono essere adottati nell'apertura delle carote e nella formazione dei campioni di sedimento per le relative analisi sono i seguenti:</i> [...] <i>– I sedimenti prelevati da ogni livello, escludendo la parte di materiale a diretto contatto con il liner, dovranno essere preventivamente omogeneizzati e suddivisi in due aliquote, una delle quali conservata in contenitori di teflon, o in alternativa in contenitori in HDPE, a temperatura compresa tra -18°C e -25°C, a disposizione dell'Ente di controllo. L'altra aliquota deve essere suddivisa per le diverse analisi in contenitori e con modalità di trasporto e conservazione come dettagliati di seguito:</i>	<i>I criteri che devono essere adottati nell'apertura delle carote e nella formazione dei campioni di sedimento per le relative analisi sono i seguenti:</i> [...] <i>– I sedimenti prelevati da ogni livello, escludendo la parte di materiale a diretto contatto con il liner, saranno campionati tal quali e dovranno essere preventivamente omogeneizzati e suddivisi in due aliquote, una delle quali conservata in contenitori di teflon, o in alternativa in contenitori in HDPE, a temperatura compresa tra -18°C e -25°C, a disposizione dell'Ente di controllo. L'altra aliquota deve essere suddivisa per le diverse analisi in contenitori e con modalità di trasporto e conservazione come dettagliati di seguito:</i> [...]	I criteri elencati nel presente paragrafo sembrerebbero implicare l'utilizzo di tutto il materiale corrispondente al livello di campionamento per la formazione del campione. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità interpretativa, si propone di specificare esplicitamente se i campioni di sedimento debbano essere prelevati tal quale, conformemente a quanto previsto dal D.M. 7 novembre 2008.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		[...]		
Allegato II-bis	4.7 Metodiche analitiche/Pagina 12	<i>Dal campione, prima dell'analisi, devono essere rimosse le componenti di origine antropica (i.e. frammenti di plastica, vetro, metallo, ecc.) e/o naturale (ciottoli, organismi del macrobenthos) di dimensioni comunque superiori a 5 mm.</i>	<i>Dal campione, prima dell'analisi, in laboratorio (N.d.R. o in campo), devono essere rimosse le componenti di origine antropica (i.e. frammenti di plastica, vetro, metallo, ecc.) e/o naturale (ciottoli, organismi del macrobenthos) di dimensioni comunque superiori a 5 mm.</i>	Si chiede di specificare se l'operazione di scarto delle componenti di origine antropica e/o naturale debba essere eseguita in laboratorio al momento dell'apertura del campione, oppure se possa essere eseguita anche sul campo. In quest'ultimo caso, dovrebbe essere esplicitata tale indicazione al §4.6.1, dove si descrive come avviene la formazione dei campioni.
Allegato II-bis	6 (Tabelle 3,4,5,6)/Pagine 14-16			I valori di riferimento nei sedimenti marini sono diversi da quelli previsti per gli arenili. Considerata la natura dinamica dei sedimenti sommersi (indicati come sedimenti marini) ed emersi (indicati come arenili), potrebbe essere utile avere un unico limite di riferimento

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato II-bis	4 6 (Tabelle 3,4,5,6)/Pagine 5- 6; 14-16			Per entrambe le matrici (sedimenti marini ed arenili) è richiesta la determinazione dei medesimi analiti (ad eccezione degli organostannici, per i quali sono richieste sommatorie di parametri diversi nelle due matrici); tuttavia, i limiti di riferimento sono riportati solo per alcuni degli analiti richiesti. Questo aspetto risulta particolarmente evidente per i sedimenti marini, per i quali molti degli analiti richiesti per l'analisi non dispongono di un valore di riferimento. Per gli analiti da ricercare, privi di un valore di riferimento associato, è necessario definire con chiarezza i criteri di valutazione delle analisi (ad esempio, facendo riferimento ai valori ISS previsti per i suoli anche per i sedimenti
-----------------	---	--	--	--

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

				maritini o adottando un altro criterio specifico).
Allegato II-bis	6/ Pagina 15			Nella presentazione delle tabelle con i valori di riferimento, solo per quelle relative agli arenili è indicato: <i>“in caso di superamento di tali valori si deve procedere a una successiva valutazione del rischio di esposizione funzionale all’uso previsto”</i> ; mentre, per quelle relative ai sedimenti marini si dice che sono valori al di sopra del quale vanno fatti degli interventi perché sono già stati determinati sulla base di una valutazione risk-based: <i>“I valori di intervento sito-specifici costituiscono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali in aree marine al di sopra dei quali devono essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e proporzionali all’entità della</i>

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				contaminazione (monitoraggi ambientali, restrizioni d'uso, messa in sicurezza di emergenza, permanente o operativa, bonifica e ripristino ambientale). Questi valori, definiti associando il grado di contaminazione con l'eventuale effetto tossico nei confronti di organismi rappresentativi del corpo idrico stesso, costituiscono i risultati di una valutazione "risk-base" sito-specifica e pertanto rappresentano i valori di riferimento sito-specifici". L'approccio in caso di superamento dei valori di riferimento per sedimenti marini e per arenili è differente: - Nel primo caso, è previsto un intervento; - Nel secondo caso, è prevista una valutazione del rischio di esposizione funzionale all'uso previsto.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Si richiede pertanto chiarimento in merito alla compatibilità tra questi due approcci, tenuto conto di quanto indicato al punto #1 riguardo alla complessa distinzione tra sedimenti sommersi (definiti come sedimenti marini) ed emersi (definiti come arenili), considerando la loro intrinseca natura dinamica. Si chiede inoltre di chiarire come applicare la valutazione del rischio di esposizione funzionale all'uso previsto sugli arenili (quindi, se con gli stessi criteri previsti per l'analisi di rischio per la matrice suoli o meno).
Allegato II-bis	6. Elaborazione dei dati della caratterizzazione ambientale/Pagina 14	<i>Tutti i risultati analitici, che costituiscono la base di dati cui riferirsi per definire il Modello Concettuale Definitivo e il grado e l'estensione della contaminazione, devono essere riportati in una</i>		Non è chiaro se la Tabella 4 segua un approccio <i>risk-based</i> . Lo stesso dubbio si applica alle Tabelle 5 e 6. L'approccio descritto, infatti, sembra combinare il criterio <i>risk-based</i> sito-specifico (Tabella 3)

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		relazione descrittiva della caratterizzazione eseguita. I risultati analitici chimici dovranno essere confrontati con i <u>valori d'intervento sito-specifici</u> definiti da ICRAM (oggi ISPRA) per il sito d'interesse nazionale di riferimento (tabella 3, tabella 4), con i <u>valori limite</u> per le sostanze pericolose prioritarie (D.lgs. 172/2015), nonché per i <u>valori limite</u> di cui all'Allegato III alla Direttiva 98/2008/CE, così come modificato dal Regolamento 1357/2014/UE per la classificazione dei rifiuti pericolosi. I <u>valori di intervento sito-specifici</u> costituiscono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali in aree marine <u>al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione</u> (monitoraggi ambientali, restrizioni d'uso, messa in sicurezza di emergenza, permanente o operativa, bonifica e ripristino ambientale).		con un metodo tabellare (per le altre tabelle o, al massimo, un approccio sito generico). Pertanto, al fine di garantire coerenza metodologica, si ritiene necessario avere dei chiarimenti. Inoltre, andrebbe definito come i dati storici debbano essere integrati nell'elaborazione dei risultati di una caratterizzazione più recente. Le Tabelle 3 e 4 vengono entrambe ricondotte ai valori d'intervento sito-specifici (definite secondo un approccio <i>risk-based</i>), ma le stesse hanno due denominazioni diverse: - Tabella 3: <i>Valori d'intervento sito-specifici di metalli ed elementi in tracce nei sedimenti marini</i>; - Tabella 4: <i>Valori d'intervento per i composti organici nei sedimenti marini</i>.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<u>Questi valori, definiti associando il grado di contaminazione con l'eventuale effetto tossico nei confronti di organismi rappresentativi del corpo idrico stesso, costituiscono i risultati di una valutazione "risk-base" sito-specifica e pertanto rappresentano i valori di riferimento sito-specifici."</u>		Pertanto, andrebbe chiarito se tali tabelle rappresentino due tipologie distinte di valori o se vi sia un errore di denominazione. Infine, non è chiara la differenza tra i diversi significati che vengono attribuiti al termine "valori". Nel dettaglio: 1) "valori di intervento sito-specifici". Sono: a) definiti da "ICRAM (oggi ISPRA) per il sito d'interesse nazionale di riferimento (tabella 3, tabella 4)"; b) costituiscono "i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento"; c) sono definiti "associando il grado di contaminazione con l'eventuale effetto tossico nei confronti di organismi
--	--	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				rappresentativi del corpo idrico stesso”; d) costituiscono “i risultati di una valutazione “risk-base” sito-specifica”; e) rappresentano “i valori di riferimento sito-specifici”. 2) “valori limite”. Sono: a) “valori limite per le sostanze pericolose prioritarie (D.lgs. 172/2015)”; b) “valori limite di cui all’Allegato III alla Direttiva 98/2008/CE, così come modificato dal Regolamento 1357/2014/UE per la classificazione dei rifiuti pericolosi”. 3) “valori di riferimento sito-specifici”. Si veda punto 1), lett.e). Si chiede, quindi, se i “valori di intervento sito-specifici” siano:
--	--	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				1) meri valori tabellari (Tabella 3 e Tabella 4 riportate nell'Allegato 2-bis e/o Tabelle 2/A e 3/A del D.Lgs. 172/2015 e/o valori limite di cui all'Allegato III alla Direttiva 98/2008/CE, così come modificato dal Regolamento 1357/2014/UE per la classificazione dei rifiuti pericolosi); 2) valori che derivano da una valutazione risk-base sito-specifica. Si chiede inoltre come avvenga l'eventuale valutazione risk-base e se eventualmente sia a discrezione della parte avvalendosi di strumenti dati dalla letteratura scientifica (Es. analisi di rischio ecologico) o eventualmente su altre norme vigenti (Es. allegato tecnico al D.M. 173/2016 e utilizzo del software specifico SediquaSoft 109®)
Allegato II-bis	6 Elaborazione dei dati della caratterizzazione			Si segnala che al parametro Sommatoria Diossine e furani (PCDD, PCDF) + ipoliclorobifenili

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	ambientale, Tabella 6/ Pagina 16			diossina simili (PCBdl), conversione WHO-TEF, è associata una concentrazione pari a 0.000
Allegato II-bis	6.1 Definizione dei nuovi valori d'intervento/Pagin a 16	<i>I valori di intervento, ove non già determinati (cfr. Tabelle 3 e 4), sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), in accordo con quanto riportato dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE in materia di corpi idrici specifici e seguendo un criterio di tipo chimico-ecotossicologico che associa il grado di contaminazione con l'eventuale effetto tossico nei confronti di organismi rappresentativi del corpo idrico stesso.</i>		Ai fini della determinazione dei nuovi valori di intervento secondo il criterio chimico-ecotossicologico, appare necessario che il MASE e lo SNPA dispongano dei dati raccolti nell'ambito della caratterizzazione ambientale. Tuttavia, né la normativa vigente né il testo dell'Allegato forniscono indicazioni chiare sulle modalità di acquisizione e restituzione di tali dati. Pertanto, si ritiene indispensabile chiarire l'iter normativo e operativo per la trasmissione, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati di caratterizzazione, in particolare nell'ambito delle attività di bonifica.
Allegato II-bis	6.1 Definizione dei nuovi valori	<i>La presente procedura si applica anche per l'aggiornamento, ove</i>		Si riportano di seguito alcune considerazioni.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
	d'intervento/Pagina a 17	<i>necessario, dei valori di intervento già determinati (cfr. Tabelle 3 e 4)</i>		1) Viene definita la procedura per determinare i nuovi valori d'intervento, la quale trova applicazione per l'aggiornamento, ove necessario, dei valori di intervento già determinati (cfr. Tabelle 3 e 4). 2) Il documento dovrebbe chiarire: → le condizioni che rendono necessario l'aggiornamento dei valori già determinati e definire quali indagini di caratterizzazione siano eventualmente necessarie per determinare i nuovi valori; → gli analiti a cui si applica la procedura di definizione nei nuovi valori di sito-specifici; infatti, sembrerebbe che la procedura si applichi solo ai composti inorganici, mentre per gli organici valgano in ogni caso i valori desunti da pubblicazioni internazionali (USEPA, CCME);

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				→ per i sedimenti degli arenili è indicato che al superamento dei valori di concentrazione proposti si deve procedere ad una successiva valutazione del rischio di esposizione funzionale all'uso previsto; tuttavia, tale possibilità non è indicata per i sedimenti marini; → il documento dovrebbe chiarire se anche per i sedimenti marini l'analisi rischio è un approccio percorribile (approccio risk based-sito specifico). 3) Non viene specificato chi abbia la responsabilità di stabilire la necessità di aggiornare i valori di riferimento e con quali criteri tale decisione debba essere presa. È opportuno specificare il soggetto incaricato e i parametri decisionali. In linea generale, per l'intero articolo, si propone di precisare che i limiti di riferimento devono essere confrontati con la frazione
--	--	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				biodisponibile del contaminante, determinata attraverso l'uso di campionatori passivi. Successivamente, tale frazione dovrebbe essere valutata considerando i meccanismi di trasporto specifici del sito. In questo senso, si propone di prevedere la facoltà del proponente di proporre agli Enti l'aggiornamento dei valori di riferimento rispetto alle tabelle 3 e 4
Allegato II-bis	6.2 Modalità di rappresentazione della contaminazione/Pagina 17	<i>In merito alle modalità di presentazione dei dati di caratterizzazione, si richiede almeno: [...] - tabelle di sintesi e rispettivi shapefile dei risultati delle analisi chimico-fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, indicando per ogni campione di sedimento analizzato: codice stazione, codice campione, data di campionamento, data di analisi, coordinate riferite al Datum WGS84, profondità del fondale,</i>		Le osservazioni in merito ai “valori d'intervento” citati sono collegate a quanto già osservato al capitolo “ALLEGATO 2-BIS § 6 Elaborazione dei dati della caratterizzazione ambientale”.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>spessore della carota campionata e, per ciascun analita determinato, valori di concentrazione misurati, valori di intervento sito-specifici, limiti di rilevabilità e quantificazione delle metodiche analitiche utilizzate, garantendo la corrispondenza con quanto riportato nei Rapporti di Prova. Devono essere, inoltre, evidenziate in modo chiaro le concentrazioni che superano i suddetti valori di intervento; [...]</i>		
Allegato II-bis	7. Elaborazione del modello concettuale definitivo/Pagina 18	<i>Il Modello Concettuale Definitivo costituisce la base per l'individuazione e definizione delle eventuali procedure di messa in sicurezza (di emergenza, permanente ed operativa), bonifica o ripristino ambientale da attuare in funzione dei bersagli di contaminazione riscontrati in fase di caratterizzazione.</i>		Si ritiene necessario chiarire gli iter normativi e procedurali che regolano le modalità di attuazione di: limiti d'uso dell'area - MISE-MISO-MISP, specificando i riferimenti normativi applicabili.
Allegato II-bis	7. Elaborazione del modello	<i>Nel Modello Concettuale Definitivo dovranno essere evidenziate le aree</i>	Si suggerisce di chiarire la logica alla base dell'integrazione tra i due metodi.	Le osservazioni in merito ai "valori limite integrati dalla risposta

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
	concettuale definitivo/Pagina 18	<i>in cui i contaminanti considerati nella caratterizzazione riportano superamenti dei valori limite integrati dalla risposta biologica degli organismi marini studiati in termini di bioaccumulo ed ecotossicologia. Questi ultimi sono gli elementi determinanti rispetto all'individuazione di eventuali interventi da prevedere (i.e. limitazioni d'uso dell'area, messa in sicurezza (di emergenza, permanente ed operativa), bonifica, ripristino ambientale).</i>		<i>biologica degli organismi marini studiati in termini di bioaccumulo ed ecotossicologia"</i> citati è collegata a quanto già osservato al capitolo "ALLEGATO 2-BIS § 6 Elaborazione dei dati della caratterizzazione ambientale". I limiti considerati sembrano derivare da un approccio ibrido che combina il criterio risk-based con un metodo tabellare/sito generico, integrando CSC e CSR. Questo approccio potrebbe generare incoerenze metodologiche e operative. Pertanto, si ritiene opportuno fornire un chiarimento sulla logica sottostante l'integrazione dei due metodi. Inoltre, per determinare i nuovi valori d'intervento secondo il criterio chimico-ecotossicologico, sembra necessario che il MASE e lo SNPA ricevano i dati raccolti durante la caratterizzazione

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				ambientale. Tuttavia, la normativa e il testo dell'Allegato non definiscono chiaramente il procedimento per l'acquisizione e la restituzione di tali dati. Pertanto, è necessario chiarire l'iter normativo e operativo per la trasmissione, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati di caratterizzazione, in particolare nell'ambito delle attività di bonifica. Ancora, il documento non definisce: → come debba essere considerato il superamento di SQA per il sedimento marino o il biota, che non deve essere il limite di intervento per queste matrici; → come debba avvenire l'integrazione, tra le diverse "linee di evidenza", costituite dalla chimica del sedimento, dal bioaccumulo delle sostanze e dall'ecotossicologia;

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				→ non si intuisce come il bioaccumulo e l'ecotossicologia intervengono nella individuazione di eventuali interventi da prevedere.
Allegato II-bis	7 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo/Pagina 18	<i>Nel Modello Concettuale Definitivo dovranno essere evidenziate le aree in cui i contaminanti considerati nella caratterizzazione riportano superamenti dei valori limite integrati dalla risposta biologica degli organismi marini studiati in termini di bioaccumulo ed ecotossicologia</i>		Le osservazioni in merito ai “valori limite integrati dalla risposta biologica degli organismi marini studiati in termini di bioaccumulo ed ecotossicologia” citati è collegata a quanto già osservato al capitolo “ALLEGATO 2-BIS § 6 Elaborazione dei dati della caratterizzazione ambientale”.
Allegato III - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D'EMERGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI				
Allegato III	ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E	ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D'EMERGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHÉ PER		Con la modifica si introduce il riferimento ad uno specifico principio normato e consolidato nella prassi applicativa e nell'interpretazione giuridica.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D'EMERGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI/ Pagina 1	L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI-SOSTENIBILI		
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 1	1) Criteri tecnici per la bonifica <i>I. Criteri legati alla quantità e proprietà dei contaminanti</i> <i>Riduzione permanente e significativa di:</i> <i>[...]</i> <i>c) mobilità degli inquinanti, bloccando le sostanze inquinanti in composti chimici stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti).</i>	<i>Criteri tecnici per la bonifica</i> <i>I. Criteri legati alla quantità e proprietà dei contaminanti</i> <i>Riduzione permanente e significativa entro i limiti delle CSR calcolate mediante Analisi di Rischio di:</i> <i>[...]</i>	Non è chiaramente specificato se la stabilizzazione debba essere intesa come 'bonifica' anziché come Misura di Sicurezza Permanente (MISP).

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 1	<i>II. Criteri preferenziali associati alla tipologia di trattamento</i> a) <i>privilegiare le tecniche di bonifica tendenti al trattamento e riutilizzo in situ ed on-site del suolo contaminato. È pertanto necessario limitare la rimozione, il trasporto e la messa a discarica unicamente ai casi in cui altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti;</i>	<i>II. Criteri preferenziali associati alla tipologia di trattamento</i> a) <i>privilegiare le tecniche di bonifica che tengano conto degli aspetti di sostenibilità e dunque tendenti prioritariamente al trattamento e riutilizzo in situ ed on-site del suolo contaminato. In subordine è necessario prediligere tecniche di bonifica che prevedano il trattamento del suolo contaminato off-site ai fini del suo riutilizzo. È pertanto necessario preferibile limitare la rimozione, il trasporto ai fini della e la messa a discarica unicamente ai casi in cui le altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti meno sostenibili;</i>	La formulazione “ <i>E’ pertanto necessario limitare la rimozione [...]</i> ” potrebbe essere troppo vincolante. La scelta delle tecnologie, infatti, dovrebbe derivare da valutazioni generali in termini di efficacia, di tempi di raggiungimento degli obiettivi e di sostenibilità economica, ambientale e sociale. È necessario, in primo luogo, che la valutazione della tipologia di trattamento sia basata su criteri di sostenibilità. Inoltre, dovrebbe essere contemplato anche il caso in cui la rimozione del suolo è finalizzata al suo trattamento e riutilizzo. Infine, l’uso del termine “ <i>unicamente</i> ” potrebbe risultare troppo restrittivo, ma andrebbe considerata in ogni caso la sostenibilità complessiva delle diverse strategie.
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di	<i>II. Criteri preferenziali associati alla tipologia di trattamento [...]</i>	<i>II. Criteri preferenziali associati alla tipologia di trattamento [...]</i>	Si suggerisce di aggiungere “ oppure la reimmissione nel ”

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 1	<i>b) per le acque sotterranee privilegiare gli interventi in situ che non richiedono l'estrazione delle acque stesse e gli interventi localizzati presso le sorgenti primarie o secondarie; ove l'estrazione delle acque sia invece necessaria, privilegiare il riutilizzo delle acque estratte.</i>	<i>b) per le acque sotterranee privilegiare gli interventi in situ che non richiedono l'estrazione delle acque stesse e gli interventi localizzati presso le sorgenti primarie o secondarie; ove l'estrazione delle acque sia invece necessaria, privilegiare il riutilizzo/reimmissione in falda delle acque estratte secondo l'articolo 243.</i>	corpo idrico di provenienza ", dal momento che la reimmissione è ammessa dall'art. 243.
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 1	<i>III: Criteri preferenziali associati all'impiego di materiali nel progetto di bonifica a): "privilegiare il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento"</i>	<i>III: Criteri preferenziali associati all'impiego di materiali nel progetto di bonifica a): "privilegiare il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento, ivi compresi i materiali di riporto"</i>	
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in	<i>III: Criteri preferenziali associati all'impiego di materiali nel progetto di bonifica [...] b) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a</i>	<i>III: Criteri preferenziali associati all'impiego di materiali nel progetto di bonifica [...] b) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a</i>	Se con tale passaggio si intende favorire il recupero dei terreni classificati come rifiuto (EoW), si segnala che il recente DM 127/2024 recita "Non sono altresì ammessi alla produzione di

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	sicurezza/Pagina 1	<i>trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate.</i>	<i>trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate sotto il profilo del rispetto delle CSR sito-specifiche, ove determinate, ovvero delle CSC.</i>	<i>aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica". Tale decreto appare quindi in disaccordo con i principi di sostenibilità enunciati nel paragrafo 11 del presente allegato, con particolare riferimento agli aspetti ambientali (materie prime, impiegate, rifiuti prodotti e consumo di risorse).</i>
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 1	2) Criteri Tecnici per la messa in sicurezza <i>I. Criteri preferenziali associati al destino dei materiali derivanti dalle attività di messa in sicurezza</i>		Si chiede di chiarire cosa si intende per "riutilizzo industriale".
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di	3) Criteri tecnici generali per il ripristino ambientale		Si evidenzia che i criteri per il ripristino ambientale non sono stati definiti in paragrafo dedicato.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	messa in sicurezza/Pagina 1			
Allegato III	2. Criteri generali per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza/Pagina 2	4) Criteri per la riduzione dei rischi sanitari/ambientali <i>a) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;</i> <i>b) evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare;</i> <i>c) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.</i>	<i>4) Criteri per la riduzione dei rischi sanitari/ambientali</i> <i>a) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;</i> <i>b) evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare limitare il più possibile il peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare;</i> <i>c) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.</i>	La proposta di modifica nasce dalla necessità che l'esigenza di preservare l'ambiente e il paesaggio debba essere temperata con quelle di concreta fattibilità e sostenibilità dell'intervento di bonifica.
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza	<i>Fermo restando le definizioni normative, le misure di prevenzione possono consistere nella rimozione di fonti inquinati primarie e secondarie.</i>	<i>Fermo restando le definizioni normative, le misure di prevenzione possono consistere nella rimozione di fonti inquinati primarie e secondarie. In caso di</i>	

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

	d'emergenza/Pagina 2	<i>In caso di intervento volto a contrastare una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute potrà essere opportuno, ove le condizioni sito-specifiche lo richiedano, estendere lo stesso anche ai suoli immediatamente limitrofi, al fine di impedire la possibile diffusione della contaminazione.</i>	<i>intervento volto a contrastare una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute potrà essere opportuno, ove le condizioni sito-specifiche lo richiedano, estendere lo stesso anche ai suoli immediatamente limitrofi, qualora accessibili, al fine di impedire la possibile diffusione della contaminazione.</i>	
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza/Pagina 2	<i>In conformità alle suddette finalità, di seguito vengono riportate, in via esemplificativa, le principali tipologie di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza:</i> <i>a. installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;</i> <i>b. rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;</i> <i>c. rimozione o svuotamento di bidoni, container, serbatoi;</i>	<i>In conformità alle suddette finalità, di seguito vengono riportate, in via esemplificativa, le principali tipologie di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza:</i> <i>a. installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;</i> <i>b. rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;</i> <i>c. rimozione o svuotamento di bidoni, container, serbatoi;</i>	A nostro avviso, sarebbe stato preferibile operare una chiara distinzione tra gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e le misure di prevenzione, le cui definizioni sono ancora oggetto di dibattito nei TAR e fonte di incertezza. In generale, è auspicabile un maggior coordinamento con le definizioni previste dal Decreto 152/06. Infine, si potrebbero includere nell'elenco anche altre tipologie di interventi di prevenzione e di

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>d. installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;</i> <i>e. costruzione o stabilizzazione di argini;</i> <i>f. copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;</i> <i>g. sistemi di estrazione in falda di prodotti inquinanti in fase separata o disciolti.</i>	<i>d. installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;</i> <i>e. costruzione o stabilizzazione di argini;</i> <i>f. copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;</i> <i>g. sistemi di estrazione in falda di prodotti inquinanti in fase separata o disciolti.</i> h. spill kit, ecc. i. rimozione dei terreni contaminati; l. realizzazione di sistemi di trattamento delle acque di falda emunte in fase di MISE	messa in sicurezza d'emergenza, tra cui: - spill kit, ecc; - rimozione dei terreni contaminati; -realizzazione di sistemi di trattamento delle acque di falda emunte in fase di MISE
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza/Pagina 2	<i>Il suolo asportato, per tipologia e quantità, dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario e al termine dell'intervento si dovrà in ogni caso procedere alla caratterizzazione delle matrici ambientali nelle zone interessate dall'evento al fine di verificare il rispetto delle CSC e valutare la necessità di procedere alla bonifica.</i>		L'asportazione di suolo in fase di MISE, con conseguente raggiungimento delle CSC, appare pertanto ammessa anche al di fuori del DM 31/2015, ma esclusivamente se l'intervento resta limitato a " <i>quanto strettamente necessario</i> ". Tuttavia, a nostro avviso, tale espressione non è sufficientemente definita e potrebbe dar luogo a interpretazioni arbitrarie.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza/Pagina 2	<i>In conformità alle suddette finalità, di seguito vengono riportate, in via esemplificativa, le principali tipologie di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza</i>		Si suggerisce di includere nell'elenco anche spill kit, ecc.
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza/Pagina 2	<i>Detti ultimi interventi possono essere basati su: sistemi che intercettano e captano il flusso delle acque contaminate (ad esempio barriere idrauliche, pozzi di emungimento e dreni, oil skimmer).</i>	<i>Detti ultimi interventi possono essere basati su: sistemi che intercettano e captano il flusso delle acque contaminate (ad esempio barriere idrauliche, pozzi di emungimento e dreni, oil skimmer). Qualora applicabile, la gestione delle acque emunte deve privilegiare il riutilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito (art. 243, comma 1) o la reimmissione in falda (art. 243, comma 5) in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle Risorse idriche stabiliti nella parte terza.</i>	Si ritiene che la conservazione e il risparmio delle risorse idriche sia applicabile anche nelle Misure di Prevenzione e nella Messa in Sicurezza d'emergenza.
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza	A tal fine vanno privilegiati interventi che non richiedono autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere, fatto salvo che le stesse siano acquisibili in tempi	<i>A tal fine vanno privilegiati interventi che non richiedono autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere, fatto salvo che le stesse siano acquisibili in tempi rapidi dagli Enti competenti in via</i>	Si evidenzia che continua a non essere prescritto alcun termine a chi deve eventualmente rilasciare l'autorizzazione in tempi rapidi,

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	d'emergenza/Pagina 2	<i>rapidi dagli Enti competenti in via ordinaria, anche in via provvisoria, e tenendo conto della normativa di riferimento.</i>	<i>ordinaria, anche in via provvisoria, e tenendo conto della normativa di riferimento, fatto salvo che le stesse siano acquisibili entro 5 giorni (e comunque entro un termine che non impedisca l'esecuzione delle attività di Messa In Sicurezza d'Emergenza).</i>	nemmeno nei casi di maggiore urgenza.
Allegato III	3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza	<i>In caso di adozione di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza devono essere previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica, da concordarsi con gli Enti competenti.</i>	<i>In caso di adozione di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza devono essere previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica, da concordarsi con oggetto di verifica da parte degli Enti competenti.</i>	Si propone di riscrivere il paragrafo per meglio definire il ruolo di verifica e controllo degli Enti competenti
Allegato III	4. Messa in sicurezza Operativa/Pagina 3	<i>Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute e per l'ambiente a livelli di accettabilità attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti di contaminazione</i>	<i>Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute e per l'ambiente a livelli di accettabilità attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti di contaminazione secondarie mediante</i>	Si osserva che tale definizione non risulta pienamente in linea con la definizione indicata nell'art 240 del TUA. La graduale eliminazione della sorgente secondaria è una conseguenza delle attività di MISO, non lo scopo primario della messa in sicurezza (si pensi ad

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell'ambito del sito e che seguano i criteri generali già enunciati</i>	tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attività produttive svolte nell'ambito del sito e che seguano i criteri generali già enunciati garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.	esempio ad interventi di contenimento idraulico). La rimozione della sorgente secondaria è l'obiettivo previsto con interventi di bonifica.
Allegato III	4 Messa in sicurezza Operativa/Pagina 3	<i>Inoltre, deve essere indicato quale intervento definitivo (se di bonifica o di messa in sicurezza permanente) si prevede di realizzare a cessazione dell'attività e deve essere riportata la descrizione degli idonei sistemi di monitoraggio e controllo atti a</i>	<i>Inoltre, deve essere indicato quale intervento definitivo (se di bonifica o di messa in sicurezza permanente) si prevede di realizzare a cessazione dell'attività, qualora di quest'ultima sia noto l'orizzonte temporale e siano altresì noti i criteri di utilizzo e di valorizzazione dell'area [...]</i>	La richiesta di definire i futuri interventi (bonifica o MISP) successivi alla cessazione delle attività appare prematura e non definibile a priori nella quasi totalità dei casi.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>verificare l'efficacia delle misure adottate...</i>		
Allegato III	4.1 Misure integrative/Pagina 3	<i>Esse possono essere attuate, ad esempio, con: a. sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase, anche con reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione come previsto dall'art. 243</i>		Si accoglie favorevolmente la possibilità di reimmettere anche ai fini della MISO. Tuttavia, si segnala che l'art. 243 nella sua attuale formulazione ammette la reimmissione "ai soli fini della bonifica"
Allegato III	4.2 Misure di contenimento	<i>Le misure di contenimento si dividono in: - passive, di natura fisica o statica - attive di natura idraulica o dinamica.</i>	<i>Le misure di contenimento si dividono in: - passive, di natura fisica o statica - attive di natura idraulica o dinamica; - reattive di natura chimica o biologica.</i>	In analogia a quanto indicato al capitolo 4.1 e come si può intendere dal nome "barriera reattive", queste possono essere anche impiegate come misure di contenimento non solo come misure mitigative.
Allegato III	4.2 Misure di contenimento/Pagina 3	<i>Tuttavia, il ricorso a misure di sbarramento passivo deve essere limitato ai casi in cui non si possa procedere in altro modo.</i>		A nostro avviso, non appare giustificato il fatto che il barriera passivo per la MISO debba essere considerato, a priori, in subordine rispetto a quello attivo.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	5. Messa in Sicurezza Permanente/Pagina 4	<i>La messa in sicurezza permanente può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l'analisi costi-benefici non può essere parametrata sulla base delle disponibilità economiche del soggetto obbligato, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata.</i>	<i>La messa in sicurezza permanente può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente oppure non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l'analisi costi-benefici non può essere parametrata esclusivamente alle disponibilità economiche del soggetto proponente, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità difficoltà comprovata dagli esiti di una valutazione di sostenibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata.</i>	Piuttosto che parlare di oggettiva impossibilità, si ritiene preferibile riferirsi ad oggettiva difficoltà, comprovata dagli esiti di una valutazione di sostenibilità.
Allegato III	5. Messa in Sicurezza Permanente/Pagina 4	<i>Deve essere inoltre valutata la eventuale necessità di uno strato impermeabile di interposizione tra lo strato di fondo delle sorgenti di contaminazione e la falda sottostante.</i>	<i>Deve essere inoltre valutata la eventuale necessità di uno strato impermeabile di interposizione tra lo strato di fondo delle sorgenti di contaminazione e la falda sottostante, laddove concretamente e tecnicamente realizzabile</i>	

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	5. Messa in sicurezza permanente/Pagina 4	<i>“L’isolamento delle sorgenti di contaminazione è tipicamente da ottenersi mediante sistemi di confinamento fisico meccanico realizzati tramite l’impiego di materiali impermeabili.</i> <i>In particolare, l’isolamento deve essere tale da impedire il contatto delle sorgenti di contaminazione con ogni tipo di circolazione idrica evitando sia l’infiltrazione di acque meteoriche che il contatto con le acque sotterranee. A tal fine, la copertura sommitale deve avere non solo un adeguato grado di impermeabilità ma anche garantire il rapido drenaggio delle acque meteoriche.”</i>	<i>L’isolamento delle sorgenti di contaminazione è tipicamente preferibilmente da ottenersi mediante sistemi di confinamento fisico meccanico realizzati tramite l’impiego di materiali impermeabili.</i> <i>In particolare, l’isolamento deve essere tale da impedire il contatto delle sorgenti di contaminazione con ogni tipo di circolazione idrica evitando sia l’infiltrazione di acque meteoriche che il contatto con le acque sotterranee. A tal fine, la copertura sommitale deve avere non solo un adeguato grado di impermeabilità ma anche garantire il rapido drenaggio delle acque meteoriche.</i>	Si ritiene necessario integrare e dettagliare meglio. L’indicazione non è applicabile quando la MISP si rende necessaria in relazione al percorso di contatti diretti e inalazione polveri. In tal caso, non è necessario l’impiego di materiali impermeabili. L’intero paragrafo 5 contempla il solo casi di rischi da lisciviazione, mentre non sono fornite indicazioni specifiche per altre vie di esposizione, quali, appunto, i contatti diretti. Infine, si propone di limitare la previsione di isolamento mediante barriere impermeabili nei casi in cui questo è effettivamente necessario.
Allegato III	5. Messa in sicurezza permanente/Pagina 4	[...] <i>La modalità di isolamento delle sorgenti di contaminazione rispetto alla circolazione idrica sotterranea</i>		Con riferimento agli aspetti sottolineati, si segnala che la necessità di prevedere anche l’impermeabilizzazione del fondo della sorgente del suolo

			Nome: Confindustria	Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>deve essere basata su una dettagliata ricostruzione del quadro idrogeologico, considerando ogni possibile interazione con la falda, <u>inclusa l'entità dell'oscillazione della falda</u> e la formazione di orizzonti saturi effimeri. Ove necessario, l'isolamento laterale può essere garantito mediante sbarramenti verticali o trincee drenanti di monte. Deve essere inoltre valutata la eventuale <u>necessità di uno strato impermeabile di interposizione tra lo strato di fondo delle sorgenti di contaminazione e la falda sottostante.</u></i> <i>Ove uno strato impermeabile non sia già presente, <u>la sua realizzazione senza rimozione delle sorgenti di contaminazione è spesso di difficile realizzazione</u> e ne vanno attentamente valutati i possibili impatti secondari, quali la creazione di vie preferenziali di propagazione dei contaminanti.</i>		contaminato, potrebbe rendere impossibili numerose attività di "Messa in Sicurezza Permanente" che, sino ad oggi, è stato possibile realizzare, tanto più che lo stesso paragrafo ne conferma la difficile realizzazione.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
Allegato III	6. Bonifica/Pagina 5			In generale, si osserva che il tema della sostenibilità ambientale non viene approfondito. A nostro avviso, andrebbe previsto un paragrafo <i>ad hoc</i> sulla sostenibilità, nel quale anche gli Enti locali possano appoggiarsi.
Allegato III	6. Bonifica/Pagina 5	<i>Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di intervento definisce: [...] c. interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo contaminato all'esterno del sito stesso, per avviare gli stessi negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.</i>		Come già evidenziato, il recente DM 127/2024 (EoW) recita “Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”. Gli impianti di trattamento, generalmente, fanno anche recupero, per cui questa classificazione sembra prevedere una fattispecie non più ammessa.
Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 5	<i>La scelta della soluzione tecnologica da adottare tiene conto dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi finali nonché della relativa sostenibilità ambientale, economica e</i>	<i>La scelta della soluzione tecnologica da adottare tiene conto dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi finali nonché della relativa sostenibilità ambientale, economica e sociale,</i>	La sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi viene solamente citata in questo punto, ma poi non ci sono specifici criteri da valutare in sede

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>sociale, secondo i criteri indicati di seguito, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito. Il proponente è tenuto a dare evidenza di tali valutazioni comparative propedeutiche alla scelta della tecnica individuata.</i>	<i>secondo i criteri indicati di seguito, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito e tenendo anche conto della Norma UNI EN ISO: 24212/2024. Il proponente è tenuto a dare evidenza di tali valutazioni comparative propedeutiche alla scelta della tecnica individuata.</i>	di progettazione (solo un ulteriore accenno nel paragrafo finale). Pertanto, si suggerisce di aggiungere anche il riferimento alla Norma UNI EN ISO 24212:2024, che fornisce requisiti e indicazioni per la selezione delle tecniche di bonifica.
Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 5	<i>Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza operativa sono determinati o verificati mediante applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'Allegato 1, o posti pari alle CSC secondo le procedure semplificate di cui alla Parte Quarta Titolo V.</i>	<i>Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza operativa sono determinati o verificati anche mediante applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, ove applicabile, secondo i criteri di cui all'Allegato 1, o posti pari alle CSC secondo le procedure semplificate di cui alla Parte Quarta Titolo V.</i>	Con tale proposta si riprende quanto indicato nell'allegato 2, ovvero che l'ADR potrà essere condotta ove applicabile. Inoltre, gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza operativa o permanente sono determinati o verificati mediante applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'Allegato 1, o posti pari alle CSC, secondo le procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V.
Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 6	<i>Pur dovendosi dare massima importanza ad una progettazione basata su una caratterizzazione quanto più dettagliata possibile,</i>		Non appare chiaro se in questo modo viene superato il concetto di modifica sostanziale del progetto . Inoltre, non è chiaro

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>occorre sempre considerare la intrinseca variabilità delle matrici ambientali che devono essere bonificate o messe in sicurezza. È quindi opportuno che il progetto preveda ampi margini di sicurezza e un adeguato grado di flessibilità. Ciò anche al fine di minimizzare il rischio di varianti in corso d'opera. A mero titolo di esempio, interventi di bonifica basati sullo scavo e successivo trattamento on-site o off-site dovrebbero prevedere un adeguato margine di sicurezza sui volumi da scavare e sulla capienza delle aree di stoccaggio.</i>		come gli ampi margini di sicurezza possono influire sugli oneri di fidejussione, ovvero se questi verranno calcolati sul progetto base o su quello comprensivo dei margini di sicurezza.
Allegato III	7. Modalità di progettazione	<i>Ove possibile, è anche opportuno che nella selezione delle tecniche di bonifica si individui una possibile alternativa rispetto alla tecnica principale, ove con questa non risultasse possibile raggiungere gli obiettivi previsti.</i>	<i>Ove possibile, è anche opportuno che nella selezione delle tecniche di bonifica si individui una possibile tecnologia integrativa alternativa rispetto alla tecnica principale, ove con questa non risultasse possibile raggiungere gli obiettivi previsti.</i>	Non appare chiaro se in questo modo viene superato il concetto di modifica sostanziale del progetto e come gli ampi margini di sicurezza possono influire sugli oneri di fidejussione, ovvero se questi verranno calcolati sul progetto base o su quello comprensivo dei margini di sicurezza.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Inoltre, non è chiaro se, di fatto, vengono approvati due progetti di bonifica e se vengono approvati subito o in fasi successive. Infine, si presuppone che in fase di progettazione venga individuata la tecnologia principale più idonea/efficace per perseguire il raggiungimento delle CSC.
Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 6	<i>b. efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente o operativa, in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno dell'area oggetto dell'intervento;</i>		Si chiede se sia possibile prevedere la verifica a una certa distanza dal recettore più prossimo, superando il concetto di POC.
Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 7/Punto 18	<i>18. [...] Nel caso di progetto articolato in più fasi, dovrà essere presentato un cronoprogramma generale e uno di dettaglio per ogni singola fase;</i>		Si evidenzia che, in un progetto per fasi, può non risultare sempre fattibile preparare, prima degli esiti della prima fase, il cronoprogramma di dettaglio delle ulteriori fasi.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	7. Modalità di progettazione/Pagina 7, punto 20	20. <i>quadro economico con costi e oneri di progetto comprensivo delle attività di monitoraggio, suddividendo i costi in diretti ed indiretti;</i>	20. <i>quadro economico con costi e oneri di progetto comprensivo delle attività di monitoraggio, suddividendo i costi in diretti ed indiretti;</i>	Si evidenzia che i costi indiretti risultano non chiaramente definiti e, nella maggioranza dei casi, non sono determinabili. Inoltre, il quadro economico viene indicato per fissare le garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 242 c. 7 per il completamento degli interventi. Non è chiara l'utilità di indicare i costi indiretti, così come definiti a pag. 10 del documento.
Allegato III	8. Progettazione dei lavori	8. <i>Progettazione dei lavori</i>	8. Progettazione Protezione dei lavori Lavoratori	La formulazione del titolo del paragrafo, alla luce del suo contenuto nonché della versione attualmente in vigore, rappresenta verosimilmente un refuso.
Allegato III	8. Progettazione dei lavori	<i>L'applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, durante l'esecuzione delle indagini, dei</i>	<i>L'applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni non controllate di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, in assenza di adeguati sistemi di contenimento/disponibilità di adeguati</i>	È necessario chiarire che le emissioni non ammesse sono quelle incontrollate. Ad esempio, possono verificarsi emissioni durante lo scavo in spazi chiusi e controllati (interventi sotto tensostrutture a circolazione d'aria forzata) ove gli operatori sono però protetti da adeguati DPI.

			Nome: Confindustria	Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

		sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi.	DPI , durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi.	
Allegato III	9. Piano di monitoraggio/Pagina 8	<i>Il progetto degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e di messa in sicurezza dovrà prevedere un dettagliato piano di monitoraggio da condursi ante operam, in opera e post operam <u>che comprenda il monitoraggio degli impatti ambientali identificati in fase realizzativa dell'intervento in relazione al tipo di tecnica adottata e dell'efficacia delle misure di mitigazione individuate nonché il monitoraggio dell'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi secondo le procedure di legge.</u></i> <i>Il Piano dovrà comprendere: <u>l'elenco dei possibili impatti ambientali indotti dalla realizzazione dell'intervento in relazione alle matrici ambientali coinvolte (es. tipologie di materie prime impiegate, rifiuti prodotti, emissioni ecc.); la descrizione delle</u></i>	<i>Il progetto degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e di messa in sicurezza dovrà prevedere un dettagliato piano di monitoraggio da condursi ante operam, in opera e post operam che comprenda il monitoraggio degli impatti ambientali attesi identificati in fase realizzativa dell'intervento in relazione al tipo di tecnica adottata e dell'efficacia delle misure di mitigazione individuate nonché il monitoraggio dell'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi secondo le procedure di legge.</i> <i>[...]</i> <i>A seguito del completamento delle attività di bonifica/MISP e ripristino ambientale, le misure di monitoraggio dovranno consentire la verifica, per un congruo periodo di tempo, ma non superiore a tre anni, dell'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza. Per gli</i>	Sarebbe opportuno separare il monitoraggio degli impatti ambientali da quello dell'efficacia degli interventi. Tale considerazione vale per tutto il capitolo 9. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti sottolineati, si segnala che questi potrebbero risultare poco significativi per interventi di piccola entità (es. sorgente di piccole dimensioni, Messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione per l'interruzione dei percorsi diretti).

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>potenziali sorgenti d'impatto ambientale derivanti dall'adozione della tecnica adottata (es. impianti di trattamento, zone di scarico dei reflui, aree di deposito temporaneo ecc.);</i> <u>descrizione delle misure di prevenzione e protezione identificate</u> <i>nonché dei presidi di monitoraggio adottati per il controllo della loro efficacia; elenco delle procedure gestionali applicate corredate di relativa modulistica per la registrazione delle attività da rendersi disponibile su richiesta degli Enti di controllo.</i> <i>Il piano di monitoraggio dovrà inoltre includere i criteri di valutazione progressiva dei risultati del monitoraggio stesso, prevedendo step di verifica intermedia a valle del collaudo funzionale di start-up e prima della verifica/collaudo finale, che dovranno essere debitamente indicate sul cronoprogramma.</i>	<i>interventi di MISO il piano di monitoraggio deve verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio.</i>	

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>Per ogni step dovranno essere individuate le azioni da svolgere per la verifica del conseguimento degli obiettivi e i parametri di misura/indicatori da prendere come riferimento per certificare l'avvenuto conseguimento degli stessi.</i> <i>Al termine di ciascuna verifica dovrà essere predisposta una relazione, da trasmettere agli enti di controllo, con la descrizione delle azioni di monitoraggio svolte e dei risultati conseguiti, con l'eventuale proposta di azioni correttive da adottare in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.</i> <i>A seguito del completamento delle attività di bonifica/MISP e ripristino ambientale, le misure di monitoraggio dovranno consentire la verifica, per un congruo periodo di tempo, dell'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza. Per gli interventi di MISO il piano di monitoraggio deve verificare il</i>		
--	--	--	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del rischio.</i>		
Allegato III	9. Piano di monitoraggio/Pagina 8	<i>Il piano di monitoraggio dovrà inoltre includere i criteri di valutazione progressiva dei risultati del monitoraggio stesso, prevedendo step di verifica intermedia a valle del collaudo funzionale di start-up e prima della verifica/collaudo finale, che dovranno essere debitamente indicate sul cronoprogramma. Per ogni step dovranno essere individuate le azioni da svolgere per la verifica del conseguimento degli obiettivi e i parametri di misura/indicatori da prendere come riferimento per certificare l'avvenuto conseguimento degli stessi.</i>	<i>Il piano di monitoraggio dovrà inoltre includere i criteri di valutazione progressiva dei risultati del monitoraggio stesso, prevedendo step di verifica intermedia a valle del collaudo funzionale di start-up e prima della verifica/collaudo finale, che dovranno essere debitamente indicate sul cronoprogramma. Per ogni step dovranno essere individuate le azioni da svolgere per la verifica del conseguimento degli obiettivi e i parametri di misura/indicatori da prendere come riferimento per certificare l'avvenuto conseguimento degli stessi.</i>	Si ritiene non necessario e ridondante definire degli obiettivi a valle dello start-up. Il piano di monitoraggio in opera è già descritto all'interno del capitolo, e si ritiene sufficiente definire i criteri prima del collaudo, vincolanti per il raggiungimento della bonifica.
Allegato III	10. Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e	<i>CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI IN CUI SI FACCIA RICORSO A BATTERI, CEPPI BATTERICI MUTANTI E STIMOLANTI DI BATTERI</i>	<i>CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI IN CUI SI FACCIA RICORSO A BATTERI AD INOULI BATTERICI GENETICAMENTE MODIFICATI E NON, CEPPI BATTERICI MUTANTI E STIMOLANTI E A BATTERI</i>	1. Nel titolo del paragrafo 10 si fa riferimento solamente alla matrice "suolo", mentre nel testo alle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali), dove possono essere

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo/Pagina 8	NATURALMENTE PRESENTI NEL SUOLO	NATURALMENTE PRESENTI NEL SUOLO NELLE MATRICI AMBIENTALI	applicati interventi biologici. Pertanto, si propone una modifica nel titolo del paragrafo in cui si parla di “matrici ambientali”, che comprendono tutte le tipologie inserite nel testo. 2. Si ritiene necessario meglio specificare la tipologia degli interventi che si possono applicare, per non creare ambiguità. Se da un lato c'è l'utilizzo di inoculi batterici geneticamente modificati che prevede l'applicazione solo in casi specifici e ben definiti nel testo, dall'altra parte, senza limitazioni particolari, ci sono due strategie che consistono nell'amplificazione delle comunità batteriche autoctone tramite biostimulation, ovvero senza alcuna aggiunta di inoculi batterici, o tramite <i>bioaugmentation</i>, ovvero aggiunta di inoculi batterici autoctoni o alloctoni (non geneticamente modificati).
--	--	---------------------------------	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato III	10. Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo/Pagina 9	<i>Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.</i>	<i>Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation biostimulation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.</i>	Si propone di sostituire "bioaugmentation" con "biostimulation". Per "bioaugmentation", infatti, si intende l'inoculazione con consorzi microbici naturali indicata di seguito.
Allegato III	10. Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo/Pagina 9	<i>Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.</i>	<i>Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.</i>	Nel testo si parla solamente di "amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone tramite aggiunta di inoculi di microrganismi o consorzi microbici naturali". A questo proposito, si evidenzia che l'amplificazione più comune, soprattutto per interventi "in situ" è quello di amplificazione delle comunità microbiche degradatrici autoctone tramite biostimulation, che non prevede

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				aggiunta di microrganismi o consorzi microbici, ma l'aggiunta/modifica di alcuni parametri (es. nutrienti, accettori/donatori di elettroni.) per stimolare la crescita e l'attività degradatrice dei batteri già presenti nella matrice ambientale da trattare.
Allegato III	11. Principi generali e strumenti per la selezione delle migliori tecniche disponibili (BAT)/Pagina 9	<i>La formulazione più evoluta cui deve ispirarsi tale bilanciamento di interessi è data dalla definizione di migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT), contenuta nella Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento): "la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le</i>		Come nella precedente formulazione dell'Allegato 3, il principio delle BAT resta piuttosto teorico e non viene tradotto in termini concreti: continua a non essere contemplata l'eventualità che le migliori tecnologie di bonifica possano incidere sulla definizione degli obiettivi di bonifica, né sembra che la Commissione Europea abbia emesso BREFs relativi alle tecnologie di bonifica.

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso".</i>		
Allegato III	11. Principi generali e strumenti per la selezione delle migliori tecniche disponibili (BAT)/Pagina 9	<i>Per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili di intervento a costi sostenibili, deve essere condotta un'analisi comparativa delle diverse tecniche, applicabili all'area in esame, che tenga conto dei criteri generali di cui al paragrafo 2. [...] La valutazione dell'efficacia di ogni tecnica, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e della relativa sostenibilità dovrà essere riferita alle fasi di realizzazione e gestione nel tempo dell'intervento, con il relativo monitoraggio. A tal fine, dovranno essere valutati i seguenti aspetti [...]</i>	<i>Per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili di intervento a costi sostenibili, deve essere condotta un'analisi comparativa delle diverse tecniche, applicabili all'area in esame, che tenga conto dei criteri generali di cui al paragrafo 2. [...] La valutazione dell'efficacia di ogni tecnica, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e della relativa sostenibilità dovrà essere riferita alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel tempo dell'intervento, con il relativo monitoraggio. A tal fine, dovranno essere valutati i seguenti aspetti [...]</i>	Si suggerisce di tenere in debito conto della fase di progettazione, specificando quanto segue: "La valutazione dell'efficacia di ogni tecnica, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e della relativa sostenibilità dovrà essere riferita alle fasi di progettazione , realizzazione e gestione nel tempo dell'intervento, con il relativo monitoraggio. A tal fine, dovranno essere valutati i seguenti aspetti [...]"

Allegato V - PARTE IV-TITOLO V

Allegato V	Commento generale			Necessità di garantire certezza normativa con riferimento ai limiti definiti dall'ISS La proposta di revisione in oggetto, prevede che per i parametri non riportati in Allegato
------------	-------------------	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				5, si faccia riferimento a valori definiti dall'Istituto Superiore di Sanità. Si evidenzia al riguardo che prevedere la possibilità di introdurre nuovi limiti con parere dell'ISS è incompatibile con la necessità di certezza del diritto. Pertanto, in forza del comma 2bis dell'art. 264 del D.lgs. 152/06, l'iter di integrazione e modifica degli allegati tecnici in materia di rifiuti e bonifiche è stato snellito in quanto oggetto di delegificazione. Ne consegue che, a fronte degli eventuali diversi valori espressi dall'Istituto con proprio parere, dovrebbe restare onere dei Ministeri competenti aggiornare con decreto degli allegati tecnici, secondo quanto disposto ai sensi del citato art. 264 del Codice Ambientale. Al fine di garantire la necessaria certezza del diritto e pur riconoscendo l'indubbia l'attendibilità scientifica dell'Ente di
--	--	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				riferimento, si ritiene necessario che la funzione normativa sul tema resti di diretta competenza dei Dicasteri competenti, i quali possono comunque avvalersi di organismi tecnici.
Allegato V	Commento generale			Il MASE (con ISPRA e ISS) ha fatto un passo molto importante nella direzione della riduzione delle bonifiche “non necessarie”, che spesso gli operatori si trovano a dover affrontare, grazie all’eliminazione, ad esempio, di stagno, cianuri e fluoruri dalla Tab. 1 e di solfati, ferro e manganese dalla Tab. 2. Tuttavia, va rilevata l’attenzione particolare attribuita a MTBE e ETBE, spesso collegati alle perdite dei serbatoi di idrocarburi: • In Tab. 1 sono stati introdotti MTBE (sempre) e ETBE, ma solo se dal Modello Concettuale del sito risulti che siano stati utilizzati carburanti contenenti tale additivo.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				In Tab. 2 sono stati introdotti MTBE e ETBE, ma solo se presenti nei suoli. Si propone di “superare la logica del mero superamento del valore tabellare, anche minimo e da parte di un unico parametro, come principio fondamentale per la conformità chimica”, introducendo criteri di integrazione ponderata, come, ad esempio, previsti dal Decreto 15 luglio 2016 n. 173 per l'escavazione di fondali marini. Sarebbe quindi opportuno introdurre un criterio analogo poiché, se nelle bonifiche è possibile superare il criterio tabellare con l'Analisi di Rischio, non abbiamo tale possibilità nella gestione delle terre e rocce da scavo e nelle attività di gestione degli impianti, per le quali abbiamo come unico riferimento i limiti tabellari.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Inoltre, si propone l'innalzamento delle CSC per quei parametri spesso rilevati come valore di fondo naturale, che è complesso gestire sulla base delle attuali norme (es. Arsenico, Cobalto, Zinco).
Allegato V	Introduzione			Si ritiene necessario chiarire il quadro normativo transitorio da applicare ai siti con una caratterizzazione già validata da ARPA. In tali casi, occorre stabilire se i set analitici precedentemente approvati debbano essere integrati o aggiornati per conformarsi a eventuali nuovi requisiti normativi. (Si veda proposta di transitorio all'inizio del documento).
Allegato V	Introduzione/Pagina 1	<i>Per altre sostanze non esplicitamente indicate, che possono essere ricercate in quanto legate a specifiche fonti di contaminazione e attività inquinanti, i valori di CSC sono definiti dall'Istituto Superiore di Sanità e</i>	<i>"Per altre sostanze non esplicitamente indicate, che possono essere ricercate in quanto legate a specifiche fonti di contaminazione e attività inquinanti, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale, sulla base dello stato dell'arte</i>	Come noto, i valori di CSC costituiscono il punto di partenza per l'avvio del procedimento di bonifica a cui è tenuto il responsabile dell'inquinamento. Conseguentemente, essi rappresentano un presupposto del

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>	<i>delle conoscenze tecnico-scientifiche e della letteratura più aggiornata, individuano concentrazioni di riferimento, potendone proporre l'inserimento nelle tabelle di cui all'Allegato 5 Parte IV Titolo V</i>	reato di omessa bonifica. Vero questo, occorre considerare come il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.) preclude a organi non appartenenti al potere legislativo, in assenza di una precisa delega, di stabilire quali comportamenti costituiscano reato. Ne deriva che l'individuazione delle CSC può avvenire esclusivamente attraverso la legge.
Allegato V	Commento generale			La revisione dell'allegato 5 dovrà accompagnarsi con un aggiornamento della banca dati dell'ISS-INAIL che contenga la definizione delle caratteristiche chimico/fisiche e tossicologiche di tutte le sostanze aggiunte (o accorpate) per l'implementazione dell'analisi di rischio.
Allegato V	Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione	<i>(*) (cromo totale) Il valore di 50 µg/l sarà valido fino al 11 gennaio 2026. Dal 12 gennaio 2026 dovrà scendere a 25 µg/l come riportato nel</i>	<i>(*) (cromo totale) Il valore di 50 µg/l sarà valido fino al 11 gennaio 2026. Dal 12 gennaio 2026 dovrà scendere a 25 µg/l</i>	Il decreto legislativo citato si riferisce alla qualità delle acque destinate al consumo umano, si ritiene quindi che i limiti proposti, a

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	nelle acque sotterranee/Note a Pagina 8	<i>DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i> <i>(**) Il valore per il piombo è di 10 µg/L fino al 12 gennaio 2036. Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al punto di consegna come riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i>	<i>come riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i> <i>(**) Il valore per il piombo è di 10 µg/L fino al 12 gennaio 2036. Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al punto di consegna conformità come riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i>	partire dalle date citate, andrebbero applicati solamente alle acque sotterranee destinate al consumo umano, ossia facenti parte di "aree di ricarica o alimentazione": porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile" e non genericamente a tutte le acque di falda. Infine, per quanto riguarda la nota (**), si ritiene necessario definire il "punto di consegna"; potrebbe essere un refuso del decreto riferito alle acque destinate al consumo umano. Andrebbe chiarito che, se riferito alle acque potabili, andrebbe inteso come "punto di conformità".
Allegato V	Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque	<i>(*****) Si riferisce alla somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di</i>		A nostro avviso andrebbero esplicitati i parametri che devono essere ricompresi nella sommatoria di cui alla riga 86, Tabella 2, con particolare

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

	sotterranee/Note a Pagina 8	<i>monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.</i>		riferimento ai metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione relativi ai pesticidi normati, in quanto la nota risulta troppo generica.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 1	2. Arsenico Colonna A=20 – Colonna B=50	2. Arsenico Colonna A= 20 50 – Colonna B= 50 150	La presenza di As nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente per cause di origine naturale. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A e B, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine dell'As derivante da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 1	8. Mercurio Colonna A=1 – Colonna B=5)	8. Mercurio Colonna A= 1 2 – Colonna B=5)	La presenza di Hg nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree ad alta pressione antropica. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine dell'Hg

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				derivante da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 1-2	26. Benzo(a)pirene (Colonna A=0,1 – Colonna B=10) 29. Benzo(g,h,i)perilene 31. Dibenzo(a,e)pirene 32. Dibenzo(a,l)pirene 33. Dibenzo(a,i)pirene 34. Dibenzo(a,h)pirene 35. Dibenzo(a,h)antracene	26. Benzo(a)pirene (Colonna A= 0,1 0,5 – Colonna B=10) 29. Benzo(g,h,i)perilene 31. Dibenzo(a,e)pirene 32. Dibenzo(a,l)pirene 33. Dibenzo(a,i)pirene 34. Dibenzo(a,h)pirene 35. Dibenzo(a,h)antracene	La presenza di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree ad alta pressione antropica. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine degli IPA derivanti da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 2	36. Indenopirene (Colonna A=0,1– Colonna B=5)	36. Indenopirene (Colonna A= 0,1 0,5 – Colonna B=5)	La presenza di IPA nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree ad alta pressione antropica. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine degli IPA

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				derivanti da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	94. Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 (Colonna A=10– Colonna B=250)	94. Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 (Colonna A= 10 20 – Colonna B=250)	La presenza di Idrocarburi incombusti (HC) nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree ad alta pressione antropica. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine degli HC derivanti da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	95. Idrocarburi pesanti C superiore a 12 (Colonna A=50– Colonna B=750)	95. Idrocarburi pesanti C superiore a 12 (Colonna A= 50 100 – Colonna B=750)	La presenza di HC nei terreni a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree ad alta pressione antropica. I nuovi valori di CSC proposti per la colonna A, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine degli HC

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				derivanti da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	24 m+p Xilene	<i>Xileni</i>	I parametri tossicologici forniti dalla bibliografia internazionale (EPA) fanno riferimento agli xileni totali, senza separazione nei tre isomeri. ISS, con parere 108-38-3, indicava inoltre che <i>“il comportamento sia ambientale che tossicologico non differisce particolarmente per ciascuno dei tre isomeri, pertanto, si ritiene di poter assegnare a ciascun isomero una concentrazione pari a CSC 0,5-50”</i> .
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	61 Cloronitrobenzeni		Si ritiene necessario specificare quali cloronitrobenzeni siano da ricercare per la determinazione del parametro.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	69. Fenoli non clorurati	69. Fenoli non clorurati	Mera correzione di testo alla riga 69, in quanto il gruppo di <i>“Fenoli non clorurati”</i> dovrebbe rimanere nell'elenco per ricomprendere gli

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				isomeri del Metilfenolo che restano successivamente nella tabella.
Allegato V	Tabella 1/Pagina 3	1), Sommatoria PCDD/PCDF e dei congeneri PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169,189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento alla scala di tossicità WHO del 2005, utilizzata per calcolare i livelli di PCDD/PCDF e PCB Dioxin-Like.		Non è chiaro il motivo per cui non siano stati presi in considerazione gli aggiornamenti dei fattori di tossicità equivalente WHO del 2022.
Allegato V	Tabella 2/Pagina 5	4. Arsenico CSC=10	4. Arsenico CSC= 10 20	La presenza di As nelle acque sotterranee a concentrazioni superiori alle CSC attuali è comune in tutto il territorio nazionale, specialmente per cause di origine naturale. I nuovi valori di CSC, basati su numerose caratterizzazioni ambientali eseguite, consentirebbero un miglior discrimine dell'As derivante da contaminazioni effettive.
Allegato V	Tabella 2/Pagina 5	20. Cianuri Liberi CSC = 50	20. Cianuri Liberi CSC = 50	Si propone di eliminare i Cianuri liberi dalla tabella 2, in analogia all'eliminazione già operata nella

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Tabella 1: <i>Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare</i>
Allegato V	Tabella 2/Pagina 5	28. m+p Xilene = 10	28. m+p Xilene = 20	I parametri tossicologici forniti dalla bibliografia internazionale (EPA) fanno riferimento agli xileni totali, senza separazione nei tre isomeri. Sulla base di quanto sopra si chiede di valutare un valore di CSC pari a 20 µg/l . ISS con parere 108-38-3 indicava inoltre che <i>“il comportamento sia ambientale che tossicologico non differisce particolarmente per ciascuno dei tre isomeri, pertanto, si ritiene di poter assegnare a ciascun isomero una concentrazione pari a CSC”</i> .
Allegato V	Tabella 2/Pagina 6	45. Tetracloroetilene = 5	45. Tetracloroetilene CSC=5	<i>Si propone di eliminare tale valore e mantenere esclusivamente il riferimento alla Sommatoria di Tetracloroetilene+Tricloroetilene</i>

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

Allegato V	Tabella 2/Pagina 6	44. Tricloroetilene CSC=5	44. Tricloroetilene CSC=5	<i>Si propone di eliminare tale valore e mantenere esclusivamente il riferimento alla Sommatoria di Tetracloroetilene+Tricloroetilene</i>
Allegato V	Tabella 2/Pagina 6	Tricloroetilene+tetracloroetilene=10		<i>Si ritiene opportuno eliminare i valori relativi alle due singole sostanze e mantenere esclusivamente il parametro relativo alla Sommatoria di Tetracloroetilene+Tricloroetilene = 10, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18/2023, che impone come limite proprio tale sommatoria. La proposta scaturisce dal fatto che potrebbe verificarsi il caso anomalo di dover aprire un procedimento di bonifica per il superamento di uno dei due singoli parametri per un'acqua che, ai sensi del D.lgs. 18/23, sia invece definita idonea al consumo umano per il rispetto del limite relativo alla sommatoria previsto dal citato decreto.</i>

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				<i>In caso di superamento della CSC, in fase di AdR si calcolerà una CSR per la sommatoria Tetracloroetilene+Tricloroetilene utilizzando lo stesso criterio previsto per gli idrocarburi indicato nel documento di supporto alla banca dati ISS-INAL 2018.</i>
Allegato V	Tabella 2/Pagina 6	43. Limite 1,1-dicloroetilene nelle acque sotterranee = 0,05 ug/l	Si propone di aumentare il limite ad almeno 5ug/l (come TCE e PCE)	Il valore limite per 1,1-dicloroetilene è invariato e risulta il valore più basso tra gli alifatici clorurati, inferiore anche al cloruro di vinile, nonostante meno tossico e volatile del CV e nonostante non sia un parametro da ricercare in base alla normativa acque potabili (Dlgs 18 del 23/3/2023). A titolo di riferimento, il Regional Screening Level USA per acque potabili è 8.2 ug/l, la CSR, risultante dai percorsi di ingestione di acqua sotterranea da Risknet è 782 ug/l per bersaglio residenziale, WHO indica 140 ug/l come TDI conservativa per ingestione di acqua potabile, 30

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				ug/l è il limite per drinking water australiana.
Allegato V	Tabella 2 Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque			Per i Triclorometani, si rende indispensabile un chiarimento sul valore riportato. Si ritiene infatti necessario specificare se il valore indicato è esclusivamente destinato alla verifica del rischio cumulato, o se è obbligatorio calcolare la Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) anche per sostanze con concentrazioni inferiori a 30 mg/L.
Allegato V	Tabella 2/Pagina 7	86. Sommatoria delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione		Le sostanze attive possono essere di diverso tipo nei pesticidi. Si chiede se sia prevista una somma pesata di tali sostanze in relazione alle differenti caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche dei singoli componenti. Si suggerisce di inserire nota di chiarimento.
Allegato V	Note alla Tabella 2/Pagina 7	<i>(1) Tale valore si riferisce all'elemento di origine antropica e che, laddove sia</i>	<i>(1) Tale valore si riferisce all'elemento di origine antropica e, laddove sia accertata</i>	Riformulazione periodo.

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
		<i>accertata l'origine naturale del Cromo VI in falda, è da adottare il valore di 25 µg/L come definito dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i>	<i>l'origine naturale del Cromo VI in falda, è da adottare, in suo luogo, il valore di 25 µg/L come definito dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18.</i>	In aggiunta, non è chiaro su quale base possa essere definito il Cromo VI di origine antropica o naturale. Questo trasferisce una domanda senza soluzione agli Organi di controllo o alle Autorità che gestiscono i procedimenti di bonifica. Pertanto, si consiglia di optare, come fatto per alcuni solventi clorurati e triometani, ad utilizzare unica CSC, pari a 25 µg/l, ovvero valore analogo al limite di potabilità.
Allegato V	Note alla Tabella 2/Pagina 7	<i>(2) Ove venga riscontrato unicamente uno dei quattro composti il valore limite per ognuno di essi è di 30 µg/L; ove invece vengano riscontrati più di uno o tutti contestualmente il valore limite è sempre 30 µg/L, ma riferito alla somma delle concentrazioni. Pertanto, qualora si riscontrino eccedenze di tale valore nelle acque tutti i composti della sommatoria saranno oggetto singolarmente dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Ai fini di una più completa valutazione</i>	<i>(2) Ove venga riscontrato unicamente uno dei quattro composti il valore limite per ognuno di essi è di 30 µg/L; ove invece vengano riscontrati più di uno o tutti contestualmente il valore limite è sempre 30 µg/L, ma riferito alla somma delle concentrazioni. Pertanto, qualora si riscontrino eccedenze di tale valore nelle acque tutti i composti della sommatoria saranno oggetto singolarmente dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Ai fini di una più completa valutazione ambientale dello stato di</i>	Non appare chiaro se con un solo superamento del limite di 30 microgrammi/litro nell'analisi di rischio debbano essere inseriti separatamente tutti i composti che rientrano in questa categoria. Ancora, non chiaro l'ultimo periodo, per una errata formulazione della stessa. Pertanto, si propone di eliminarlo o di riformularlo in modo più chiaro.

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>ambientale dello stato di contaminazione delle acque di falda valori inferiore a tale limite dovranno essere presi in considerazione.</i>	contaminazione delle acque di falda valori inferiore a tale limite dovranno essere presi in considerazione.	Inoltre, la CSC per il triclorometano viene portata a 30 ug/l come trialometano singolo in assenza di altri trialometani. Non è chiaro se per il tetraclorometano, che continua a non essere normato, rimane il valore ISS di 0,15 ug/l. Si ritiene necessario specificare se il valore indicato è esclusivamente destinato alla verifica del rischio cumulato, o se è obbligatorio calcolare la Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) anche per sostanze appartenenti alla famiglia dei Trialometani con concentrazioni inferiori a 30 µg/L.
Allegato V	Note alla Tabella 2	<i>(*****) Si riferisce alla somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.</i>		Si chiede di chiarire se per i "singoli pesticidi" si intendono quelli normati o un elenco più esteso da definirsi caso per caso e/o derivabili dal cromatogramma

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

**Razionale relativa alla proposta di modifica condivisa riguardante l'Allegato 5 della Parte IV – Titolo V del D.lgs. n. 152/06 per il parametro
amianto**

Proposta modifica CSC amianto	Pagina 1	Tabella 1				Tabella 2	I principali aspetti secondo i quali la proposta di modifica del valore soglia per l'amianto, per come formulata, non si ritiene condivisibile sono: - robustezza, intesa come presupposti tecnico-scientifica alla base della proposta di modifica del limite; - chiarezza, intesa come la esaustiva definizione delle procedure di caratterizzazione da mettere in atto; - coordinamento con le altre norme, anche a scala europea ed in particolare in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Il tema è particolarmente rilevante per le implicazioni che tale modifica apporterebbe alla gestione dei materiali da scavo				
				A	B					A	B
				Siti ad uso verde pubblico privato e residenziale (mg/kg/ss)	Siti ad uso commerciale e industriale (mg/kg/ss)					Siti ad uso verde pubblico privato e residenziale (mg/kg/ss)	Siti ad uso commerciale e industriale (mg/kg/ss)
		96	Amianto	100 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾			96	Amianto	1000 ⁽¹⁾	1000 ⁽¹⁾

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				contenenti amianto di origine naturale. Ciò in quanto la normativa sulle terre e rocce da scavo richiama le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV – Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., compreso il parametro amianto, per stabilire le modalità di gestione dei materiali da scavo. Rispetto al nuovo valore soglia proposto, l'attuale valore limite di 1.000 mg/kg risulta più realistico rispetto alle naturali situazioni geologico-ambientali presenti nei contesti geologici nazionali, più compatibile rispetto ai margini di incertezza intrinseci alle complesse procedure di campionamento e di analisi e può comunque garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute mediante la valutazione del rischio sanitario-ambientale e l'adozione di

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				specifiche misure di prevenzione e protezione. Una nuova concentrazione limite più restrittiva di quella attuale per il parametro amianto risulterebbe difficilmente misurabile e anche la disposizione che l'amianto debba essere assente non risolve il problema del nostro territorio dove tale minerale è presente in forma naturale in più zone geografiche nelle quali è comunque necessario prevedere opere pubbliche. Per l'amianto naturale non è possibile definire un fondo naturale attraverso un valore numerico univoco. All'amianto naturale non può essere applicata l'analisi di rischio secondo le classiche modalità. Gli attuali protocolli di gestione delle terre e rocce da scavo consentono di gestire in sicurezza
--	--	--	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				i materiali da scavo con amianto naturale dimostrando che non è un mero valore di concentrazione al suolo a garantire la salvaguardia ambientale e la salute bensì le misure di prevenzione e protezione adottate. Un limite più restrittivo applicato all'amianto naturale rischierebbe di bloccare le opere da realizzare nei contesti amiantiferi ovvero si dovrebbero prevedere costi insostenibili per smaltire materiali che invece, opportunamente gestiti, potrebbero costituire risorse.
Proposta modifica CSC amianto	Pagina 1			A pag. 1 è indicato che nell'ambito del processo di caratterizzazione, in tutti i casi di valori superiori alla CSC tabellare, deve essere prodotta in luogo dell'analisi di rischio, una specifica valutazione finalizzata a determinare l'accettabilità di eventuali rischi per

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				la salute umana sulla base di Linee Guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità. La definizione dei criteri di valutazione del rischio, così come delle indagini sanitarie è demandata a LG di futura redazione. Ad oggi, la sola presenza di MCA è condizione sufficiente all'esclusione dell'applicabilità delle LG sui materiali di riporto. Una volta fissata la CSC per l'amianto, è possibile prevedere una modifica delle LG in un senso meno restrittivo (es. se MCA viene rimosso e $C < CSC$ le LG possono essere comunque applicate?)
Proposta modifica CSC amianto	Seconda Tabella della pagina/Pagina 1 e 4	Amianto 100 (mg/kg/ss) [...] Per l'amianto risulta fondamentale e necessario produrre un documento		Preme evidenziare che la riduzione delle due CSC (Colonna A e B), da 1000 a 100, determinerà: - in regioni note per la presenza di amianto naturale nelle rocce e nei sedimenti (es. Piemonte e Liguria)

Nome: **Confindustria**

[Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		che valuti i rischi infatti a differenza di tutte le altre sostanze chimiche riportate nella Tabella dell'Allegato 5: o L'amianto è un minerale cristallino, fibroso e cancerogeno certo per inalazione; o Il rischio non dipende strettamente dalla semplice presenza e dalla concentrazione misurata nella matrice suolo (quindi da un puro valore) ma risulta dipendente da tutta una serie di fattori che potrebbero permettere il passaggio dalla matrice suolo alla matrice aria rendendolo così disponibile ad essere inalato.		- un significativo incremento dei procedimenti di bonifica o di definizione dei valori di fondo naturale. Tale circostanza è peraltro riconosciuta come complessa dalla relazione di supporto inclusa nel medesimo allegato. Si segnalano, pertanto, forti criticità in ordine alla accuratezza e riproducibilità del metodo analitico. Nella stragrande maggioranza dei casi l'amianto di origine antropica non è presente in forma friabile, bensì, l'amianto è presente nei suoli a causa dell'interramento di amianto compatto (tipicamente cemento amianto) costituito da lastre di Eternit (intere, ma molto spesso in frammenti) o di altri manufatti, sempre in amianto compatto.
--	--	--	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				Si tratta della matrice materiali di riporto. Gli operatori segnalano che capita con elevata frequenza il caso di interventi di bonifica dei suoli dovuti alla presenza di frammenti di Eternit nel materiale di riporto. Il documento non tiene conto della situazione più importante e frequente (frammenti di Eternit), ma solo del caso più raro e legato fondamentalmente agli ex stabilimenti produttivi o ad altri particolari casi. Si ritiene quindi opportuno un intervento integrativo del MASE per regolamentare tale fattispecie. Attualmente, esiste una comparazione tra amianto friabile e compatto che non ha validità a livello scientifico. La forte riduzione del limite (pari ad un ordine di grandezza) implica
--	--	--	--	--

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				procedure di prova molto più complesse e soprattutto l'adozione di valori di incertezza della misura molto elevati (anche superiori al 50%). Ciò ha due implicazioni: 1) Come valutare l'esito analitico (cioè, includendo o escludendo il valore di incertezza) 2) La necessità di fissare anche un valore di incertezza massimo da imporre ai laboratori. Ciò premesso, si evidenzia la necessità di adottare le seguenti misure: • Elaborazione linee guida da parte di ISS per la gestione del rischio amianto; • Definire criteri chiari per la classificazione dei siti in caso di superamento della soglia di concentrazione di amianto;
--	--	--	--	--

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale

				• Stabilire procedure operative per la gestione del rischio amianto e la mitigazione delle esposizioni. Infine, si ritiene necessario disciplinare con apposita disposizione normativa il regime transitorio riferito alla disciplina delle terre e rocce da scavo, in particolare, per la gestione dei materiali contenenti amianto nel caso di PUT approvati e connessi ad opere finanziate. Nella stessa disposizione normativa occorrerebbe delineare, in analogia a quanto già previsto dalla norma per gli studi di compatibilità sito-specifici dei materiali additivati provenienti da scavo in TBM, un modus operandi che consenta ai proponenti del PUT di ottenere con tempi certi le preventive autorizzazioni (ISS/ISPRA/ARPA/APPA/ASL) sulla citata specifica valutazione
--	--	--	--	--

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
				richiamata nel documento "Razionale relativa alla proposta di modifica condivisa riguardante l'Allegato 5 della Parte IV – Titolo V del D.lgs. n. 152/06 per il parametro amianto".
Proposta modifica CSC amianto	Note alla seconda Tabella della pagina 1	1. In caso di superamento della CSC, il soggetto interessato può dimostrare, nell'ambito del processo di caratterizzazione, la compatibilità dei valori riscontrati rispetto al contesto geologico. Qualora tali valori siano riconducibili unicamente a fenomeni naturali, la CSC si assume pari ai valori riscontrati. Al parametro amianto, vista la specificità del medesimo, non si applica quanto previsto dall'articolo 240, comma 1, lett. b), secondo periodo, del presente decreto legislativo. Nell'ambito processo di caratterizzazione, in tutti i casi di valori superiori alla CSC tabellare, deve essere prodotta, in luogo	1. In caso di superamento della CSC, il soggetto interessato può dimostrare, nell'ambito del processo di caratterizzazione, la compatibilità dei valori riscontrati rispetto al contesto geologico. Qualora tali valori siano riconducibili unicamente a fenomeni naturali, i valori riscontrati si assumono caratteristici del sito in sostituzione della CSC tabellare e in caso di escavazione e riutilizzo dei materiali occorre verificarne la compatibilità geologica anche con il sito di destinazione. In ogni caso, nell'ambito del processo di caratterizzazione, per valori superiori alla CSC tabellare, deve essere prodotta, in luogo dell'analisi di rischio, una specifica	Considerato che l'amianto è un minerale cancerogeno per inalazione, ovvero quando sia possibile il suo passaggio dalla matrice suolo alla matrice aria, sarebbe opportuno stabilire una disciplina specifica - diversa rispetto a quella adottata per gli altri parametri di cui alla Tabella 1 - con un approccio basato non tanto su una mera presenza e valore di concentrazione misurata nella matrice suolo, ma su approfondimenti geologici e mineralogico-petrografici e su una valutazione del rischio legata al rilascio, riferita tanto ai materiali in posto quanto ai siti di destinazione laddove tali materiali siano

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

		<i>dell'analisi di rischio, una specifica valutazione finalizzata a determinare l'accettabilità di eventuali rischi per la salute umana sulla base di Linee Guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità.</i>	<i>valutazione del rischio sanitaria-ambientale, distinta per materiali di origine antropica e ricorrenze naturali di NOA, finalizzata a determinare l'accettabilità di eventuali rischi per la salute umana sulla base di delle Linee Guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità, che contenga specifiche procedure operative per la gestione del rischio amianto e le relative misure di prevenzione e protezione che garantisca in ogni fase la sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Al parametro amianto, vista la specificità del medesimo, non si applica quanto previsto dall'articolo 240, comma 1, lett. b), secondo periodo, del presente decreto legislativo.</i>	movimentati. In quest'ultimo caso, troverebbe applicazione la disciplina sulla gestione dei materiali da scavo, con particolare riferimento a quelli con presenza di amianto naturale (art. 4, comma 4, art. 11, comma 1 e art. 24, comma 2 del DPR 120/2017). Le modifiche sono volte – nell'ottica del coordinamento delle normative – ad applicare anche ai materiali escavati la verifica della compatibilità geologica e la valutazione del rischio da eseguire anche sul sito di destinazione del materiale. Allo scopo occorre disciplinare la valutazione del rischio sanitario-ambientale e sito-specifica, prevedendo che le indicate Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità siano emanate contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche agli allegati della parte IV, in modo da non
--	--	---	---	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				generare criticità legate all'assenza di riferimenti certi per tutti i soggetti coinvolti. Per tale aspetto, occorrerebbe: - considerare il valore soglia come indicativo della presenza/assenza; - specificare percorsi distinti per la presenza di amianto antropico o naturale; - per l'amianto naturale specificare che i valori riscontrati superiori al valore tabellare, da considerarsi indicativo della presenza/assenza, a valle della verifica della compatibilità geologica, sono caratteristici del sito e ne diventano rappresentativi in luogo dei valori tabellari; - in tal caso si procede con una valutazione del rischio
--	--	--	--	---

Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
----------------------------	--

ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
---	------------------	-----------------	----------------------	---

				sanitario-ambientale sito specifica secondo Linee Guida da emanare contestualmente alle modifiche in oggetto da parte di ISS (e da allegare); - nel caso di scavo ed utilizzo dei materiali in contesti amiantiferi, la compatibilità geologica e la valutazione del rischio sono da applicare anche al sito di destinazione onde consentire la gestione a sottoprodotto del materiale da scavo; - stabilire un transitorio che consenta la prosecuzione degli interventi che prevedono la gestione di terre e rocce da scavo già approvati e/o in corso di realizzazione senza soluzione di continuità e senza impattare sui tempi ed i costi di realizzazione.
--	--	--	--	---

			Nome: Confindustria	<u>Consultazione con le parti interessate per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
ALLEGATO (II, II BIS, III, V, CSC AMIANTO)	Paragrafo/Pagina	Testo originale	Proposta di modifica	Motivazioni della modifica o altro Commento al testo originale
Proposta modifica CSC amianto	Note alla seconda Tabella della pagina 1	<i>Nell'ambito processo di caratterizzazione, in tutti i casi di valori superiori alla CSC tabellare, deve essere prodotta, in luogo dell'analisi di rischio, una specifica valutazione finalizzata a determinare l'accettabilità di eventuali rischi per la salute umana sulla base di Linee Guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità.</i>		Si ritiene necessario definire se e quali LG esistenti siano da applicarsi. Nel caso sia prevista l'emanazione di nuove LG, questa deve essere contestuale alla modifica della CSC e includere una consultazione pubblica.
Proposta modifica CSC amianto	Conclusioni/Pagina 5	<i>Relativamente ai valori di fondo naturale..... In questi contesti è necessaria una Valutazione del Rischio sanitaria-ambientale sito specifica che contenga specifiche procedure operative per la gestione del rischio amianto.....</i>		Non è chiaro cosa si intenda per "rischio ambientale".